

## CCXIV.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1884

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

**SOMMARIO.** Il deputato Compans chiede sia dichiarata urgente la petizione inscritta nel n° 3324. — Si fa la chiama per l'accertamento del numero dei deputati presenti. — Seguìto della discussione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore nel regno (Seduta 31<sup>a</sup>) — Parlano gli onorevoli Curioni, Bonghi, Dini Ulisse, Umana, Nocito e Cavalletto sull'articolo 21, che è approvato dopo la risposta del relatore con un emendamento dell'onorevole Bonghi — Dopo brevi osservazioni dei deputati Nocito, Cavalletto, Curioni, Bonghi, del relatore e del ministro, sono ritirati gli articoli 23 e 24 del primo disegno di legge. — È approvato l'articolo 22 sul quale parlano i deputati Curioni, Dini Ulisse, Bonghi, Nocito, il relatore e il ministro — Parlano sull'articolo 23 i deputati Bonghi, Curioni, il relatore e il ministro — Gli articoli 23 e 24 sono approvati — Rimane sospeso l'articolo 25 — È approvato l'articolo 26 con osservazioni del deputato Bonghi e del ministro — Sull'articolo 27 parlano i deputati Umana, Bonghi e il ministro dell'istruzione pubblica. — Il deputato Sanguinetti propone una seduta mattutina per discutere la legge che abolisce i diritti di minuta vendita; la proposta è approvata.

La seduta comincia alle ore 1,15 pomeridiane.

**Quartieri**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

**Petizioni.**

3323. Rosalia Termini, vedova Miraglia, da Palermo, unica figlia del conte d'Isnello, che per gli avvenimenti politici del 1820 soffrì l'esilio e perdette il suo patrimonio, ricorre alla Camera perchè, sul fondo stanziato a beneficio dei danneggiati politici colla legge 8 luglio 1883, n° 1496, le sia assegnato un compenso per i danni sofferti dal padre.

3324. Giulio Allamanno ed altri venti elettori amministrativi del comune di Nomaglio (provincia di Torino) fanno istanza che in quei comuni, dai quali molti elettori emigrano temporaneamente, sia con la nuova legge comunale e pro-

vinciale stabilito che le elezioni debbano esser fatte non più tardi del 1° aprile.

**Presidente.** L'onorevole Compans ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**Compans.** Prego la Camera di volere dichiarare d'urgenza la petizione numero 3324, per i motivi che sono indicati nella petizione stessa.

(L'urgenza è concessa.)

**Si fa la chiama per l'accertamento del numero dei deputati presenti.**

**Presidente.** Quando la Camera non è in numero all'ora stabilita, il presidente ha il diritto di incominciare la seduta con la chiama.

Invito quindi il segretario Quartieri a procedere alla chiama; ed i deputati che sono nell'Aula sono pregati di rispondere *presente*.

**Quartieri**, segretario, fa la chiama.

### Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno.

Come la Camera ricorda, ieri fu discusso l'articolo 22.

La facoltà di parlare spetterebbe ora all'onorevole Curioni; ma dovendo l'onorevole relatore fare una comunicazione a nome della Commissione, do a lui la facoltà di parlare.

**Berio, relatore.** Onorevoli colleghi! La Commissione tien ferma la propria proposta, che, cioè, le Università debbano avere piena e completa balia di concedere la licenza di libero insegnante a coloro che ad esse la domandano. Ma la Commissione ha sempre avuto di mira che da questa completa libertà delle Facoltà non dovesse nascere una tirannia delle Facoltà medesime, nel senso di poter impedire a qualche aspirante alla libera docenza, non ben visto, l'esercizio dell'insegnamento.

Sopra questo concetto la Commissione non solo non ha creduto di dover transigere, ma crederebbe di diminuire l'importanza della legge se concedesse qualcosa.

In questo stato di cose parecchi dei proponenti emendamenti, ebbero la cortesia di radunarsi questa mane unitamente al ministro della pubblica istruzione ed alla Commissione, col proposito di vedere se, mantenendo fermi i concetti della Commissione, si potesse trovar modo di contentare i parecchi oratori che fecero ieri delle proposte. La Commissione è lieta di poter annunziare che, senza variare la propria proposta fondamentale in nessuna parte sostanziale, è riuscita a concordare un nuovo articolo, per il quale continua a rimanere completa la libertà delle Facoltà universitarie di concedere la libera docenza, e contemporaneamente è fatta facoltà a coloro i quali non volessero assoggettarsi al giudizio delle Facoltà, di domandare la libera docenza ad una Commissione centrale sedente in Roma, e ciò in conformità delle proposte già fatte dalla Commissione, con la sola differenza che venne variata la forma e si considerò che le Università hanno già la loro rappresentanza legittima attualmente costituita nel Consiglio superiore di pubblica istruzione. Dimodochè, senza variare il *jus docendi* che compete alle Facoltà, si può benissimo deferire al Consiglio superiore di pubblica istruzione, che per la metà dei suoi membri è rappresentante delle Università, la

concessione della libera docenza per coloro che non la vogliono domandare alle Facoltà.

Però il Consiglio superiore deve esplicitare la propria azione, mediante un'apposita Commissione, che esso stesso nomina e che avrà sede in Roma.

Con questo sistema mentre da una parte si calmano tutti i timori che furono sollevati nella discussione di ieri, per l'altra parte si mantiene intatto il concetto della Commissione, provvedendo anche al caso in cui le Facoltà volessero far uso troppo severo del loro diritto verso coloro che alle Facoltà medesime, per ragioni difficili ad esprimersi, non volessero assoggettarsi. Costoro si presenteranno al Consiglio superiore di pubblica istruzione e otterranno dal Consiglio medesimo la libera docenza.

Con questo sistema la Commissione crede di avere, per una parte, completamente conservato il principio fondamentale regolatore della libera docenza, da essa propugnato; per altra parte, di avere soddisfatto a tutte le esigenze che i vari proponenti di ordini del giorno e gli altri oratori che hanno manifestato la loro opinione nelle sedute scorse svolsero in questa Camera.

Noi, per conseguenza, completamente d'accordo con l'onorevole ministro della pubblica istruzione che partecipò alla seduta della Commissione, alla quale pure parteciparono molti degli oratori della scorsa seduta e di coloro che presentarono emendamenti e ordini del giorno, presentiamo una nuova dizione dell'articolo 22, che mantiene i concetti della Commissione e comprende l'articolo 22 e l'articolo 23 del suo disegno di legge.

L'articolo nuovo sarebbe così concepito:

“ I liberi docenti con effetti legali dovranno sostenere pubblica prova di capacità davanti alla Facoltà o sezione di Istituto superiore, presso la quale chiedono di insegnare. „ (E in questo non c'è variazione con la precedente disposizione dell'articolo 22 del progetto della Commissione).  
 “ Le Facoltà o sezioni di Istituti superiori possono concedere, senza esame, la libera docenza a quegli aspiranti che avessero titoli scientifici sufficienti. „ (E con questa dicitura si accontenta l'onorevole Gallo nelle osservazioni che egli ha fatto nella seduta di ieri). Finalmente: “ La libera docenza può anche essere accordata, tanto per titoli, quanto per esame, dal Consiglio superiore, in conformità del parere di una Commissione da esso nominata e sedente in Roma. „  
 Io spero che questa proposta fatta dalla Commissione in omaggio alle opinioni manifestate nella

Camera, e in relazione a ciò che la Commissione medesima ritiene assolutamente necessario nell'interesse della libera docenza, e quindi nell'armonia generale della legge, vorrà essere accettata da tutta la Camera.

E speriamo, per giunta, che questo nostro dovere d'acconsentire, nei limiti del concetto generale al quale s'informa il disegno di legge della Commissione alle insistenze dei nostri colleghi, non sia una ragione, in avvenire, per muovere alla Commissione dei rimproveri dopo aver ottenuto tutto ciò che alla Commissione era dato di poter concedere nei limiti del concetto fondamentale della legge stessa.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

**Curioni.** Quantunque io ritenessi la discussione di questo articolo già esaurita, pure ieri sera chiesi di parlare allorché l'onorevole Berio disse che, anche sotto il punto di vista scientifico, la Commissione sedente in Roma presentava maggiori guarentigie, che non le Facoltà, per la nomina dei liberi docenti. Io chiesi di parlare perchè era mio intendimento di dimostrare come, nel modo come era proposta, sarebbe stata una Commissione esaminatrice incompetente, e che per conseguenza non avrebbe potuto dare buoni risultamenti, approvando un gran numero di mediocrità, e che quindi per nulla avrebbe giovato alla libera docenza.

Ora, la Commissione presenta un emendamento al suo articolo.

Risulta da questo emendamento che la libera docenza può essere accordata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, quando si tratta di esame, delegando una Commissione sedente in Roma.

Ed io, convinto che il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, a seconda dei vari casi che si potranno presentare, sarà per nominare Commissioni competenti, accetto l'emendamento della Giunta, e rinuncio di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** Io dovrei pregare l'onorevole presidente, o di leggere l'emendamento, testè presentato dalla Commissione o di mandarmelo scritto.

**Presidente.** Lo rileggerò, e vale per tutti.

« Articolo 22. I liberi docenti con effetti legali dovranno sostenere pubblica prova di capacità davanti alla Facoltà o sezione d'Istituto superiore presso il quale chieggono di insegnare.

« Le Facoltà o sezioni d'Istituti superiori possono concedere senza esame la libera docenza a quegli aspiranti che avessero titoli sufficienti.

« La libera docenza può anche essere accordata tanto per titoli, quanto per esame dal Consiglio superiore di pubblica istruzione in conformità del parere di una Commissione da esso nominata e sedente in Roma. »

**Bonghi.** Mi occorre di domandare qualche schiarimento alla Commissione, prima di esprimere il mio parere su questo emendamento presentato alla Camera; nel giudicare il quale io sono perfettamente libero, dacchè, non avendo fatto nessuna proposta, non ho avuto nemmeno il disagio di prendere parte alle discussioni, dietro le quali è stato deliberato l'emendamento stesso.

Osservo in primo luogo che, secondo il disegno di legge dell'onorevole ministro, ciascun candidato alla privata docenza doveva avere la laurea.

È stato sempre dubbio nella nostra legislazione, se la legge dell'istruzione pubblica del 1859 richiedesse la laurea o no per il candidato alla docenza privata. Alcuni ministri hanno creduto di sì, altri hanno creduto di no, e sono stati emanati decreti in senso opposto.

La Commissione crede, come pareva che credesse il ministro, che la laurea sia un titolo necessario per chi fa domanda di diventare docente privato?

Il secondo schiarimento è questo. Nel disegno di legge della Commissione era chiaro che quella Commissione avanti alla quale, anzichè avanti alla Facoltà, doveva presentarsi il candidato alla docenza privata, fosse una Commissione permanente residente in Roma; almeno così mi è riuscito di intendere: codesta Commissione avrebbe dovuto esser nominata in principio forse dell'anno, e durare non so per qual termine, perchè, se la memoria non mi falla, ciò non è chiaro nell'emendamento. Ma questa nuova Commissione la quale sarebbe nominata dal Consiglio superiore di pubblica istruzione è essa permanente altresì, ovvero è nominata volta per volta secondo la domanda è fatta da un candidato qualsiasi?

Non mi pare, se bene ho inteso la lettura data dall'onorevole presidente, dell'emendamento, che risulti chiaro, quale di questi due concetti abbia in mente la Commissione di introdurre nell'emendamento.

Io suppongo che la Commissione esiga, come la esigeva il ministro, la laurea per il candidato alla privata docenza, come è richiesta in quelle

Università germaniche dalle quali noi prendiamo l'idea di questi Istituti.

Io suppongo altresì che la Commissione che deve esser nominata dal Consiglio superiore non sia nominata volta per volta, ma sia una Commissione annuale e stabile del Consiglio stesso. Se ciò non fosse, io allora avrei grandi obiezioni a fare contro un sistema con cui si volesse permettere che il candidato alla libera docenza privata non avesse laurea; e grandi obiezioni contro un sistema che volesse nominata la Commissione volta per volta.

Permettere che il privato docente possa acquistare questa qualità senza la laurea è permettere che nella carriera dell'insegnamento si possa entrare senza quella gran prova che dà della coltura di colui che vuole insegnare, l'attestato accademico; il quale solo accerta che il giovane ha compiuto un corso tale di studi, da rendergli possibile di abbracciare una gran parte almeno del campo, a cui appartiene quella speciale disciplina, la quale egli vuole insegnare.

Giova che gli intelletti si circoscrivano, quando dal periodo di apprendere passano a quello dell'insegnare; ma giova che non sieno circoscritti al principio dell'apprendere. Quando voi permettete che la docenza privata fosse concessa soltanto per esame, voi permettereste altresì che questa docenza privata fosse concessa mediante una prova ristretta ad una disciplina sola, mediante una prova assai imperfetta, e che l'ammissione a codesta prova mancasse di ogni assicurazione che chi vi chiede la docenza privata abbia fatto un corso sufficiente di studi, da dargli una certa larghezza di coltura attorno alla disciplina speciale, cui si è dedicato da ultimo.

Quelle qualità che possono bastare ad una professione pratica, non bastano all'insegnamento.

Se voi potete concedere il diritto di difendere un cliente in un tribunale, di sanare un individuo a un medico, senza che questi vi abbiano data la laurea di filosofia e di scienze fisiche e matematiche, non potete concedere la stessa cosa a chi vuole insegnare. Io credo quindi che se voi, proprio al contrario di quel che vi proponeva l'onorevole Rinaldi, escludeste la laurea, come il necessario attestato di ammissione all'esame di privata docenza, voi fareste male, tanto più che nel vostro disegno di legge avete lasciato alla laurea un valore meramente scientifico.

Come dunque vorreste che si facesse a meno della laurea pel privato insegnante al quale voi attribuite la facoltà, date il diritto ed il dovere

di far progredire la scienza? Dovete voi dunque aggiungere questa prescrizione all'articolo.

Quanto poi alla Commissione che dovrebbe essere nominata dal Consiglio superiore, se ciò dovrebbe esser fatto volta per volta, nascerebbero altri inconvenienti. Chi potrebbe evitare il sospetto che questa Commissione fosse eletta a bella posta per il candidato che gli si dovesse presentare davanti? Chi eviterà il sospetto che influenze illegittime dell'amministrazione, che è così vicina al Consiglio, che lo nomina per metà potessero penetrare nella deliberazione colla quale fosse nominata la Commissione?

Questi sospetti non si potrebbero evitare se non facendo permanente la Commissione.

Ma lasciando stare le obiezioni che ho così brevemente fatte contro due interpretazioni ipotetiche sulla proposta della Commissione, esaminiamola in sé medesima. Guardiamo, signori, se noi miglioriamo in nulla le condizioni delle cose attuali rispetto ai privati docenti; guardiamo se questa legge, anche corretta così come da ultimo propone la Commissione che sia corretta, riesca buona in qualche parte.

Dissi ieri nel rispondere all'onorevole Rinaldi e ad altri oratori come la docenza privata nascesse; nè voglio tornare su questo. Soltanto mi permetta l'onorevole Rinaldi di ripetergli che Giuliano e Valentiniano citati da lui non provano nè punto nè poco l'assunto suo.

L'imperatore Giuliano aveva prescritto che ciaschedun maestro, esaminato nella dottrina e nei costumi, dovesse essere eletto dall'ordine senatorio della città e confermato da lui. Codesta prescrizione l'imperatore Valentiniano la modificò, ma in questo senso soltanto, che la conferma non spetti più all'imperatore e che siano potuti richiamare nella scuola quei maestri cristiani la cui cacciata era stata ordinata da Giuliano.

Mi permetta anche di fare un'altra osservazione alle cose che ho sentito ripetere da lui. Egli è tornato a dire che l'opinione pubblica è quella che avrebbe insegnato agli studenti quali scegliere fra i privati docenti.

Noi, o signori, commettiamo negli Stati liberi un grande errore, ed è di caricare l'opinione pubblica di troppe faccende. L'opinione pubblica, o signori, non è in grado di pensare a tutte le cose alle quali voi volete che pensi.

Andate per tutta quanta la città di Napoli e domandate all'opinione pubblica che cosa essa pensi dei docenti dell'Università di Napoli. L'opinione pubblica vi risponderà che è molto meravigliata di sapere che vi siano dei docenti, non

che essere in grado di mettersi a giudicare tra l'uno e l'altro.

L'opinione pubblica, o signori, se la volete forte e vigile negli Stati liberi, dovete abituarla a concentrarsi sopra alcuni punti principali della vita degli Stati liberi. Allora in quelli vi dirigerà forse fino ad un certo punto. Ma se v'è paese, o signori, in cui l'opinione pubblica è tarda, è lenta, è soanolenta, è distratta, questo paese, confessiamolo, è l'Italia, anche rispetto a punti di molto maggiore importanza, rispetto alla condotta del Governo stesso e a quella di questa Camera.

Nessuno legge i rendiconti nostri, nei quali pure si delibera della somma degli affari dello Stato; pensate chi voglia occuparsi del maggiore o minor valore dei docenti privati in una Università grande o piccola dello Stato.

Ora, o signori, io vi diceva anche ieri che stava bene mantenere l'Istituto della docenza privata; ma cotesto Istituto è in grande decadenza dappertutto, ed è quindi una grande difficoltà il dargli vita efficace in Italia.

Quando l'onorevole ministro mi rispose, produsse in me quella grande maraviglia che la sua parola mi suol produrre ogni volta. Io fui maravigliato di sentire come egli mostrasse di ribattere le mie obiezioni, invocando ragioni che a me parevano appunto destinate a produrre l'effetto contrario; come del resto l'andarono producendo via via nell'animo suo, giacchè, come gli è accaduto più volte in questa discussione, dopo aver ripetute le ragioni contrarie ad una conclusione, ha finito per avvicinarsi alla conclusione stessa.

Ora, o signori, egli diceva: noi vogliamo la lotta, ed ora la scienza è tutta sperimentale; ed ora la lotta non è possibile che su quelle scienze superlativamente teoriche, le quali sono capaci di trarre i loro cultori a discordie infinite e poco meno che sanguinose.

Ma appunto perchè la scienza è diventata sperimentale, la lotta non è più possibile. L'esperimento l'uccide. Poichè è possibile, bensì, la disputa con dottrine che si sostengono tutte sopra ragionamenti, a ciascuno dei quali manca la sua riprova, ma essa è possibile fin dove il metodo della scienza è sicuro e documentato da un'osservazione o da un esperimento a cui nessuno di quelli che conoscono la scienza ha in animo o la possibilità di contraddire.

Non si tratta di una lotta di principi, ma di un dissenso momentaneo, il quale oggi nasce se l'esperimento non è determinato, e domani finisce perchè domani l'esperimento lo risolve.

Ma vi prego di non credere che tutta quanta la

scienza possa essere lavorata con questa certezza di metodo. Per tutta quella parte della scienza umana la quale non è capace di questa certezza di metodo, si è rinunciato alla lotta dallo spirito umano.

La dignità dello spirito umano è pur troppo ancora lì; nella discussione di quei problemi sociali, morali, teologici e filosofici i quali appunto perchè non hanno una decisione ogni giorno, hanno forza di trarsi dietro l'anima e la mente degli uomini. Ma poichè qualunque affermazione che venga fatta intorno a quei problemi, abbraccia tutta la contestura stessa della società umana, tutta la vita sua, tutti i suoi destini, tutto il suo avvenire, la lotta, o signori, rimane.

Ma non crediate che quella lotta possa o debba essere fecondata da quella che voi chiamate la gara tra gl'insegnanti privati e gl'insegnanti pubblici delle Università, e che a ciò la docenza privata serva soprattutto. A ciò la docenza privata non riesce mai neppure nei paesi dove è fortemente organizzata; figuriamoci se lo potrebbe in quelli in cui è stata male organizzata.

Uno dei paesi in cui è stata male organizzata è Napoli, nel quale questa docenza privata non ha in realtà generato nessuna lotta feconda. Quello che hanno fatto e fanno tuttora i docenti privati è stato il ripetere, il riprodurre nel modo il più chiaro, il più succinto la materia comune della scienza, non già aprire alcune vie nuove della scienza, alcuni parti speciali della scienza.

In Germania la docenza privata, come vi dissi ieri e come in brevi parole riprendo a dire oggi, non serve già a creare questa gara e questa lotta, delle quali voi parlate.

La lotta volle tentarla il Dihring nell'Università di Berlino; e sapete come gli riuscì. Quel docente di economia politica fu cacciato via dalla Facoltà.

L'insegnamento della docenza privata serve nelle Università tedesche mirabilmente all'organizzazione dell'insegnamento nella Facoltà stessa; organizzazione dell'insegnamento, che è profondamente diversa dalla nostra, ed alla quale non so se possiamo desiderare che la nostra si avvicini, perchè io non so se qui producendosi pure alcuni degli effetti cattivi della organizzazione, si produrrebbero anche i buoni.

Dappoichè, come si potè formare quell'organizzazione? Organizzazione bella certo, e piena di effetti buoni e nobili; ma, quando voi avete ammirato un bel albero, un bel castagno, ditemi, vi proporreste di rifarlo, lo rifareste? È la natura, e nessuno è in grado di crearlo, di riprodurlo, di imitarlo.

Ora, come è nato l'organizzazione nell'Università germanica? Per prima cosa è nato per effetto di un enorme abuso, che si è introdotto nelle Università germaniche; enorme abuso, che ha trovato, come si suole nelle cose umane, il suo riparo per altre vie.

E quale è stato quest'enorme abuso? Che, dovendo i professori fare un corso pubblico gratuito agli studenti, di mano in mano hanno cessato di farlo; e di mano in mano ne è venuto quest'effetto, che lo Stato non ha nessun ricambio pel salario che dà al professore. Il professore germanico non fa corso pubblico. Se voi aprite un annuario germanico, voi vedrete che sulla materia di cui uno è professore titolare, poichè come non si suole in Germania nominare con un titolo di scienza, per cui è chiamato a far parte dell'Università egli non fa corso. Non dà, come professore pubblico, che una lezione gratuita per settimana; tutti gli altri corsi suoi son privati, privatissimi.

Ed allora, in questi corsi come sono organizzati, privati, privatissimi, non si fa già un'esposizione di tutta la materia del corso, ma un'esposizione, parte a parte, di alcuni capitoli di una data materia; ed allora intorno a questo professore ufficiale che espone alcuni capitoli di una materia, tutti gli altri professori privati si organizzano e si uniscono. È la Facoltà che crea, che cura tutto questo organismo d'insegnamenti speciali, particolari, diversi. Aprite un programma di una Università germanica e troverete che un professore dà lezioni sopra Sofocle, un altro sul metro saffico, un altro sopra un titolo del Digesto, un altro sopra un'altra materia, ecc. Ed il Governo non si cura altro che di ottenere che nel complesso di tutto cotesto organismo tutte le parti della scienza sieno rappresentate, talchè chi vuole istruirsi trovi le Università riccamente dotate d'insegnanti, che professino, fra tutti, le diverse materie necessarie alle professioni, e lo facciano in un modo interamente scientifico.

C'è del bene e del male anche là, come in tutte le cose del mondo: c'è quell'effetto grande che voi vedete nella scienza germanica, effetto prodotto dalla unione di cotesti spiriti, che, come api, portano ciascuno nell'alveare la propria stilla di scienza continuando sempre, indefessamente, il loro lavoro scientifico, critico e letterario.

Così, o signori, voi vedete là in Germania quello che non succede mai in Italia, ed assai raramente in Francia ed in Inghilterra; che, cioè, un libro sia il prodotto non di uno, non di due ingegni, ma di tutta una generazione d'ingegni. Via, via che nuovi fatti, nuove vedute si maturano, quel li-

bro le riproduce, cosicchè le scuole si succedono tenendo sempre conto dei nuovi portati della scienza. È questa la singolare organizzazione germanica; io non so come e dove si possa riprodurre tale e quale e collo stesso effetto.

Il movimento della scienza, o signori, nascerà talora per effetto della luce che spande il privato docente nel suo insegnamento, ma che ciò sia fatto da un professore ufficiale. Dove v'ha più ingegno, lì non è già la lotta per sè stessa, la lotta infeconda, la disputa, il desiderio di soverchiarsi l'un l'altro, il desiderio di sottrarre gli studenti l'uno all'altro, (poichè tutto questo dite che sia l'effetto della vostra riforma); non è ciò, o signori, la vera vitalità, la vera ragione, la forza vera di quest'Istituto.

Io non so se tutte le nazioni civili d'Europa sieno destinate a formare la loro coltura e ad espanderla nella stessa guisa che fa la Germania.

La Germania è un paese di professori ed ha i vantaggi e i difetti che naturalmente derivano da ciò. Ma in Inghilterra quali professori sono stati quelli che hanno maggiormente diffuso e portato al più alto grado la letteratura inglese? Sono stati assai pochi, come in Francia e in Italia. Forse Idlio non vuole che noi diveniamo una nazione di professori! Perchè vorreste negare alla Provvidenza un'altra maniera di rendere illustre una nazione civile? Ma se avete bisogno della docenza privata per avere gli effetti che vi aspettate, cotesti effetti la docenza privata gli avrebbe dovuti già produrre, imperocchè essa ha avuto in Italia 7 o 8 anni di vita floridissima. Io mi sono voluto prendere la pena, che la Commissione non ha creduto bene di prendersi, di sapere il numero dei docenti privati nelle varie Università, ed ho potuto vedere che mentre l'Università di Berlino non conta più di 87 docenti privati, quella di Napoli ne ha 200. Allora mi sono domandato: la Commissione ed il ministro possono desiderare qualcosa di più promettente?

Voi avete 200 privati docenti in una delle vostre Università, quando nella maggiore della Germania ve ne ha soli 87. Ora quale è il frutto che producono i docenti della Università di Napoli? Perchè non ne producono alcuno?

La Università di Napoli ne ha dei molto intelligenti, degli eccellenti; ma essi sono condannati dalla tirannide della istituzione, così come è sviluppata lì, non a fare nessuno di quei corsi speciali che si fanno in Germania, non a invitare i giovani a seguirli; ma ciascheduno a ripetere il diritto civile, ciascheduno a ripetere il diritto romano. E non quello di loro val

meglio che spinga i giovani a fare, che sforzi il professore ufficiale a maggior coltura, a maggior dottrina, a maggior virtù; ma quello che espone più semplicemente e più brevemente quel tanto di materia che bisogna al giovane per passare all'esame.

*Una voce.* Chi sono?

**Presidente.** Non interrompano. Onorevole Bonghi, prosegua; non dia retta alle interruzioni.

**Bonghi.** Tutti. E, o signori, questa è cosa dolorosa. Poichè, con una buona organizzazione (che voi non apparecchiate) in questa legge, alcuni di quei giovani eccellenti darebbero alla scienza italiana così copiosi e sostanziosi frutti come quelli che i privati docenti danno in Germania. Ma perchè, o signori, non possono darli? Provi ciascuno di questi 200 docenti privati ad annunziare un corso generale atto a portare i giovani alla fine della carriera, e tutti andranno ad ascoltarlo; provi ad annunziare un corso speciale sopra un punto qualsiasi di dottrina; sopra un articolo solo del Digesto, sopra una frase sola delle istituzioni di Giustiniano; nessuno andrà ad ascoltarlo. Perciò l'Istituto stesso che produce una organizzazione forte, una organizzazione ricca in Germania, non produce nulla, o signori, in Italia. E, dopo la Università di Napoli, nessuna Università è alla pari di essa, per il numero dei docenti privati.

In tutto noi abbiamo 360 o 400 docenti privati e merita, o signori, una considerazione curiosa la diversità di cifre colla quale questi studenti appaiono nelle varie Università. Voi ne avete 200 a Napoli; poi ne avete 46 a Torino, e vi sono 1500 e più scolari!

Avete poi Palermo con dodici docenti privati e questo s'intende. Ma io non so capire che cosa vogliano dire i diciassette docenti privati di Catania; i ventisei di Modena; ed anche i sei docenti privati di Parma. Che vita hanno questi? che scolari hanno essi?

**Berio, relatore.** Vi sono gli esami che li ammazzano.

**Bonghi.** E anche un bel motivo questo.

Ma che cosa vorrebbe dire allora tanta coltura oziosa, la quale va all'Università a sfogarsi, se va; perchè bisognerebbe vedere se poi i corsi li fanno.

*Una voce.* Non li fanno. (*Rumori*)

**Bonghi.** Non li fanno? tanto meglio. Ma allora loro nomi non dovrebbero figurare nell'Annuario dell'istruzione pubblica. Vuol dire che allora questi corsi si fanno ai banchi senza profitto.

Codesto piccolo guadagno basta forse ad allet-

tare alcuni ad iscriversi liberi insegnanti per essere chiamati a dare l'esame? Questa è un'altra morte: altro che vita! Qui è la povertà dell'azione, la povertà dell'occupazione letteraria che si aggiunge agli altri motivi d'ozio per consigliare alcuno a diventare docente privato. Se ciò potrà parere a qualcuno per fare l'esaminatore, se potrà parere a qualcuno che valga la pena di farlo per guadagnare 40 o 50 franchi in un anno; povera Italia mia allora!

*Voci.* E tutt'altro.

**Bonghi.** Eppure è così.

**Berio, relatore.** È tutto all'opposto.

**Bonghi.** L'ho sentito da voi. Vedo, secondo l'Annuario, che a Cagliari non vi sono docenti privati, e che non ve ne sono a Genova, a Macerata, a Pavia, a Sassari, a Pisa e a Roma. Ecco adunque che i nostri docenti privati non sono punto distribuiti in Italia in relazione alcuna col valore scientifico degli Istituti. Ecco come la docenza privata non ha alcun effetto utile rimpetto all'organizzazione dell'insegnamento nostro. Adunque se noi dobbiamo per questa docenza privata fare qualche cosa, dobbiamo ordinarla più che sia possibile conforme alla Germania, al paese, cioè, nel quale questa docenza privata fa ancora qualche cosa. E non dobbiamo soltanto far ciò nelle presenti condizioni; dobbiamo, quantunque ci sia stata rimproverata da alcuni la nostra troppa tendenza ad imitare gli esempi stranieri, dobbiamo creare anche noi in Italia un vero aiuto per le scienze nei docenti privati, se si vuol conservare un buon seminario per i futuri professori delle nostre Università.

Ora, la proposta della Commissione, che ci sta davanti, quest'effetto l'ottiene?

**Berio, relatore.** Oh! mai più! Si figuri! (*Parità*)

**Bonghi.** Avete peggiorato qui, come avete fatto in tutto il resto di questa legge, male ideata e male studiata, l'ordinamento attuale degli studi in Italia.

Avevate concesso la docenza privata a coloro che il ministro credeva aver dato prova non dubbia di capacità nelle materie che si proponeva d'insegnare. E come doveva darla il ministro la facoltà di questa docenza? Doveva darla sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Interveniva adunque il Consiglio superiore come Consiglio del ministro ogni qual volta si trattasse di dare la docenza privata, ed era mezzo assai migliore di quello che gli è stato surrogato.

E quando, o signori, non si poteva accordare codesta docenza privata per prova non dubbia di

capacità, come si provvedeva? Allora il candidato doveva presentarsi davanti ad essa e dare l'esame.

Dunque la legge manteneva il diritto alle Facoltà di non avere accanto a sè, dentro il loro giro, persone le quali non fossero esse capaci a giovare all'insegnamento del quale voi avete detto nel vostro articolo, essi devono prender cura dirimpetto al Governo.

Le Facoltà non sono mai state difficili in Italia ad accordare la docenza privata; sono state anzi assai facili e più di quello che lo si sia in Germania. Esse credono che l'attitudine tutta per la carriera dell'insegnamento non appaia subito in un corso od in un esame, o che sia meglio lasciare aperta la porta a quelli che possono avere quest'attitudine.

Le Facoltà sono state facili soprattutto in Napoli ad accordare la docenza privata, e sarà anche peggio d'ora innanzi, tanto più che in Napoli il docente privato non fa che ripetere in un'altra sala ciò che l'insegnante ufficiale insegna.

Io non so se sia esatto, ma ho udito dalla bocca di molti, che il motivo che ha agevolato la creazione di quel numero eccessivo di docenti privati sia questo: che si è creduto, che moltiplicando i docenti privati, ed aprendo loro facilmente la porta, si scontenterebbe la docenza privata.

Ebbene, presentato alla Facoltà il candidato, come ora permette la Commissione, chi deve giudicarlo?

Qui, o signori, la legge nostra si dipartiva alquanto dalla consuetudine germanica; ed io preferirei che vi si ritornasse; ma ad ogni modo la legge del 1859 salvava questi due principi: da una parte dava alle Facoltà l'autorità che lor bisognava nell'esame, e dall'altra parte temperava questa autorità permettendo al ministro di scegliere e di nominare nella Commissione una parte dei membri scelti nella Facoltà stessa, e una parte dei membri estranei alla medesima. Così la Commissione era temperata in maniera, che poteva dar garanzia, da una parte alla Facoltà insieme alla quale il docente privato lavora, e dall'altra parte al Governo, che in codesto docente privato deve trovare il germe del suo professore, straordinario o ordinario. Era questo, o signori, un sistema accettabile (io preferisco, come vi diceva, il sistema germanico quantunque produca alcuni inconvenienti suoi particolari); in ogni modo era un sistema ragionevole, il quale rispondeva quasi in anticipazione ai concetti, che la Commissione è venuta ad esporci

qui; ma ai quali non ha saputo nè prima nè dopo conformare un emendamento suo.

Che cosa propone invece? Propone che il candidato si presenti alla Facoltà per essere accettato o no da essa; ma quando sospetti che la Facoltà non lo accetti, allora può chiedere al ministro che gli nomini una Commissione apposta, avanti alla quale egli debba presentarsi.

Dunque questo candidato il quale deve chiedere apposta questa Commissione, è un candidato che già si suppone da sè in ostilità con la Facoltà nel cui seno deve entrare; è un candidato che già sospetta che quella Facoltà non lo creda adatto a quell'insegnamento a cui è chiamato; e cerca all'infuori della Facoltà il giudice che deve introdurlo dentro di essa.

Voi costituite dunque questo candidato subito in una cattiva condizione rispetto alla Facoltà, in una condizione nemica rispetto ad essa; e quindi violate, oltre che l'autonomia di questa Facoltà, anco la dignità sua!

Voi, invece di produrre con la vostra proposta una cospirazione di volontà al fine unico che deve essere adempito dalla Facoltà (che voi avete detto che ha in cura sua la buona organizzazione dell'insegnamento), introducete una organizzazione la quale, per quanto può dipendere da essa, rende più difficile alla Facoltà il raggiungere questo fine, e gli togliete la responsabilità.

Vi pare, signori, che anche qui noi facciamo un progresso? Questa legge non può camminare senza voltarsi di tratto in tratto indietro, per richiamare davanti alla Camera alcune delle prescrizioni della legge anteriore che aveva revocata.

Codesta, signori, è la vostra legge di progresso; codesta è la legge meditata; codesta è la legge rimasta due o tre anni davanti al Parlamento! Io non fo nessun complimento a voi, e non ne spero nessun bene pel paese.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini.

**Dini Ulisse.** Io sollevai l'altro giorno la questione dei liberi docenti, specialmente per ciò che riguarda la Commissione centrale, e presentai poi ieri un emendamento quando ritenni che la Commissione volesse insistere nella sua proposta. Oggi però che la Commissione nella sua cortesia ha cercato di conciliare le sue idee con quelle che erano state svolte da vari colleghi in questa Camera, ed in particolare con quelle che io aveva accennato ieri l'altro, ed ha modificato essa stessa la sua proposta per modo che non si creano più due categorie di liberi docenti con diritti diffe-

renti, non ho più ragione d'insistere nell'emendamento da me presentato, e lo ritiro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Umana.

**Umana.** Debbo alla Camera ed anche all'onorevole Bonghi ragione della mia interruzione, di cui chiedo venia.

I liberi docenti nelle Università che io conosco non domandano la libera docenza per il tenue e spregevole profitto pecuniario che potrebbero ricavare dalle Commissioni di esami a cui fossero chiamati ad intervenire; bensì parecchi giovani si compiacciono subire gli esami per dar prova del loro valore scientifico e dei loro studi.

Avviene altresì che questi giovani dopo l'esame e dopo essersi iscritti come liberi docenti, raramente intraprendono corsi pubblici, perchè tutti i corsi affidati essendo ai professori ufficiali, resta ai liberi docenti angusto campo di dottrine da porgere, nè studenti che l'ascoltino.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito.** L'onorevole relatore a nome della Commissione ha dichiarato di aver concordato in un suo emendamento tutti gli emendamenti proposti ieri da diversi oratori. Io non sono stato presente alla riunione tenutasi.

**Lazzaro, della Commissione.** Non ha detto così, ha detto: *quasi*.

**Nocito.** Io allora non sono tra i *quasi* (*Si ride*) e non concordo nella proposta che ha fatta la Commissione. Potrei recedere da quella parte del mio emendamento che concerneva la Commissione mista dappoichè la proposta della Commissione, dal momento che dà la facoltà di costituire cotesta Commissione mista al Consiglio superiore, emanazione del suffragio delle diverse Facoltà e non tratto necessariamente dal corso accademico, potrebbe sodisfare in gran parte al bisogno delle guarentigie che spesso reclamano coloro che aspirano alla libera docenza contro influenze talora pericolose dei componenti le rispettive Facoltà.

Non posso convenire con l'onorevole Bonghi, il quale credeva che il ministro potesse influire anche sul consiglio superiore. La nuova proposta della Commissione non dà al ministro nessuna ingerenza sulla nomina della Commissione d'esame; la proposta della Commissione è che il consiglio superiore nomina la Commissione d'esame. Ed io non posso ammettere un'influenza del potere esecutivo sopra un corpo che per la sua gran parte esce dal suffragio libero delle diverse Facoltà. Quello che però io non posso abbandonare è il mio emendamento intorno alla convenienza di contemplare

non solo l'insegnamento con effetti legali, ma ancora l'insegnamento senza effetti legali. Torno a ripetere che il pareggiamento, gli effetti legali, suppongono la licenza di insegnare una scienza già compresa sul programma ufficiale.

Ora vi sono molti che vogliono insegnare la scienza per la scienza, e non la scienza per preparare i giovani alla prova degli esami. Vi può essere taluno il quale vuol fare un corso di numismatica; ma la numismatica non si trova compresa nei programmi ufficiali, quindi sarebbe perfettamente inutile domandare la facoltà d'insegnarla con effetti legali, o domandarne l'insegnamento pareggiato. A che cosa la paregiate se lo studio della numismatica non esiste?

Questo non è stato dalla Commissione contemplato ed è precisamente questo che può aprire l'adito allo sviluppo della scienza, inquantochè di fronte ed a fianco della cattedra ufficiale si pongono altre cattedre e altri insegnamenti promossi dall'iniziativa privata. Ed è a questo modo soltanto che gl'insegnamenti ufficiali possono essere completati dagli insegnamenti liberi.

Mentre adunque io recedo da tutte le diverse parti del mio emendamento, intendo assolutamente insistere sul punto che concerne la concessione della docenza libera, non solo con effetti legali ma senza effetti legali.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** La Commissione ha presentato adesso un nuovo articolo. Nel secondo capoverso essa ammette, che quegli aspiranti alla libera docenza che avessero titoli scientifici sufficienti possano essere autorizzati alla docenza.

Questa formola a me non suona gradita, perchè il sufficiente per me corrisponde al mediocre, e noi non vogliamo consacrare le mediocrità e non dobbiamo nemmeno ammetterla per ipotesi in un'insegnante superiore. Si dica almeno: che abbiano titoli scientifici non dubbî.

Io però, come ho detto ieri, questa questione della libera docenza, alla quale si dà tanta importanza, non la capisco. Ricordo che nell'ordinamento delle nostre vecchie Università erano assolutamente proibiti i *puntisti* i quali erano ripetitori, o privati docenti.

Voi colla vostra libera docenza aprite principalmente la via ai ripetitori, sotto lo specioso titolo di docenti, cioè a quella classe d'insegnanti che preparano i giovani a sostenere con mediocre dottrina gli esami, e che la Repubblica Veneta nella sua sapienza voleva assolutamente tolti.

Per le cattedre importanti essa otteneva la con-

correnza nell'insegnamento mettendo due tre professori per ogni cattedra, affinchè la scienza fosse insegnata secondo le diverse scuole, secondo le diverse dottrine, ma questi ripetitori o docenti privati con effetti legali non ammetteva mai.

Infatti voi non potrete avere che semplici ripetitori, poichè per l'insegnamento scientifico, sperimentale, se voi non date al libero docente la facoltà di usare dei gabinetti, dei musci, della suppellettile scientifica, egli non potrà fare concorrenza ai professori ordinari. Quindi sarà costretto a fare da semplice ripetitore, o preparatore per gli esami, quindi otterrete la diffusione, nei giovani studenti, non già della vera scienza bensì della scienza superficiale e meno che mediocre.

**Presidente.** Verremo ai voti.

Prima però prego l'onorevole relatore di esprimere l'avviso della Commissione sui vari emendamenti: e di indicare quali accetta e quali respinga.

**Berio, relatore.** La Commissione persiste nell'articolo nuovamente proposto da essa, nel quale è tenuto conto di tutti gli emendamenti accettabili che furono presentati.

La Commissione è ora chiamata dall'onorevole Bonghi a una nuova discussione in merito di quest'articolo. Non le è possibile di farlo, e quindi essa non ha che a scusarsi di non rispondere al discorso dell'onorevole Bonghi, poichè se dovesse entrare nel merito di questo discorso di un ora e più da lui fatto, impiegherebbe almeno altrettanto tempo per dargli delle risposte, delle quali sappiamo già che egli non sarebbe in alcun modo soddisfatto.

Quindi non c'è, da questo punto di vista, nulla da aggiungere.

Gli altri emendamenti stati presentati a questo articolo, non sono in nessuna parte accettabili, in quanto che sono contrari all'articolo medesimo; e quindi la Commissione li respinge tutti, perchè quella parte di emendamenti, che fu presa in considerazione, già trova il suo esaurimento nell'articolo proposto.

Soltanto ad un'istanza speciale, che l'onorevole Cavalletto faceva, il relatore sente il dovere di rispondere di non potere accettare le parole *titoli non dubbi*, che egli propone.

Il significato che la Commissione dà al proprio articolo è: che siccome bisogna lasciare le Facoltà arbitre di accordare la libera docenza, secondo che esse lo crederanno, sia per merito scientifico eccezionale, sia per titoli non dubbi, questo viene ad essere sempre un apprezzamento

della Facoltà; apprezzamento, nel quale noi non dobbiamo in alcun modo entrare. Non credo che le Facoltà possano provocare, con larghe concessioni di libera docenza, degl'insegnamenti mediocri, perchè, se ciò è vero per quanto riflette gl'insegnanti, sarà per altra parte non vero per quello che riflette gli studenti. Se anche in una Università vi fossero cinquanta insegnanti incapaci, l'onorevole Cavalletto può essere sicuro che non avranno uno studente fra tutti e cinquanta.

Quindi la libera elezione degli studenti è la seconda parte della prova, che deve subire un libero docente. E, dal momento che alle Facoltà ed al Consiglio superiore di pubblica istruzione lasciamo l'apprezzamento dei titoli e dell'esame, non credo che sia il caso di concedere nè più, nè diversamente di quanto è stato proposto.

Quindi, onorevole presidente, la Commissione non accetta alcuno degli emendamenti, e persiste nell'articolo da lei presentato, che concorda perfettamente colle teorie esposte da parecchi oratori.

**Presidente.** Dunque verremo ai voti.

**Borghi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Un momento.

Onorevole Gallo, io la prego di dichiarare se, dopo le cose esposte dalla Commissione, ella mantenga, o ritiri il suo emendamento.

**Gallo.** Io, come l'onorevole Nocito, sono nella più piena, e nella più completa libertà di azione, perchè non ho assistito, non per cattiva volontà, ma perchè non sono stato chiamato...

**Berio, relatore.** Non ce n'era di bisogno.

**Gallo.** ...nè io sapeva che si tenesse una riunione dalla Commissione insieme col ministro e con tutti i proponenti degli emendamenti. Il mio nuovo emendamento così non venne concordato. Dico questo perchè non si creda che io...

**Presidente.** Evidentemente, onorevole Gallo, l'onorevole relatore ha voluto dire che la Commissione ha tenuto conto di tutte le proposte, con la sua nuova forma di articolo.

**Gallo.** Appunto; e siccome non voglio fare una questione per la forma, così ritiro il mio emendamento, perchè la parte sostanziale di esso è stata accettata dalla Commissione. Pel resto mi associo all'emendamento proposto dalla Commissione.

**Presidente.** Onorevole Borghi, mantiene ella o ritira il suo emendamento?

**Borghi.** Nel nuovo testo della Commissione è compresa la sostanza del mio emendamento; per cui lo ritiro ringraziando Commissione e ministro di averlo già accettato.

**Presidente.** Va bene.

Ella, onorevole Rinaldi, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Rinaldi.** Lo ritiro.

**Presidente.** Onorevole Nocito, ella, mi pare, ha detto che mantiene la seconda parte e ritira la prima del suo emendamento. Va bene?

**Nocito.** Ecco, i miei emendamenti si potrebbero ridurre a questo: che nel primo capoverso dell'emendamento della Commissione si dica: " i liberi docenti con o senza effetti legali. "

**Presidente.** Abbiamo dunque diversi emendamenti.

L'onorevole Bonghi propone un emendamento per precisare meglio il primo paragrafo; invece di dire: " i liberi docenti, " dovrebbe dirsi: " gli aspiranti alla libera docenza. "

Nel secondo capoverso, invece delle parole: " titoli scientifici sufficienti, " l'onorevole Bonghi propone le parole: " che abbiano date prove non dubbie di capacità. "

Propone poi che si aggiunga:

" Per presentarsi così all'esame di Facoltà come a quello del Consiglio superiore, bisogna che il candidato sia munito di laurea. "

Onorevole relatore, vuole esprimere il suo avviso su questi emendamenti?

**Berio, relatore.** Il primo degli emendamenti dell'onorevole Bonghi, annunciati dall'onorevole presidente, la Commissione lo accetta. Gli altri due no; perchè *i titoli sufficienti* indicati nel nostro articolo, significano un apprezzamento dei titoli, apprezzamento interamente riservato alle Facoltà. Quindi su questo punto non crediamo di dover fare variazioni.

Quanto poi al volere che i liberi docenti abbiano tutti la laurea, la Commissione non consente in questa idea, nè crede che vi consenta il ministro.

Non c'è nessuna ragione per la quale a un dotto che non abbia la laurea, debba essere proibita la libera docenza; non so da qual punto di vista si parta per richiedere la laurea prima di accordare la libera docenza. Figuratevi un solitario studioso che dopo molti anni di studio abbia tanta scienza da poter meritare la libera docenza, gli diremo: andate prima all'Università per conseguire la laurea e poi farete il libero docente? Ciò non si può ammettere.

**Presidente.** Onorevole Bonghi, ritira o mantiene i suoi due ultimi emendamenti, visto che il primo è accettato dalla Commissione?

**Bonghi.** Due sole parole.

Il mio primo emendamento era richiesto dalla grammatica...

**Berio, relatore.** Questa è una insolenza!

**Presidente.** Era richiesto dal precisare meglio il concetto.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Che c'entra la grammatica? Abbiamo bisogno che ce la insegni lei?

**Bonghi.** Potreste averne bisogno...

**Presidente.** Li prego di non interrompere!

Onorevole Bonghi, scusi, è lei che provoca, e poi si sente fare delle risposte per le quali devo richiamare gli interruttori.

**Bonghi.** Questa me la son meritata. (*ilarità*)

Quanto al secondo emendamento io era d'accordo coll'onorevole Cavalletto, e credo valga per esso la stessa ragione che l'onorevole presidente ha addotta per il primo.

Sta bene che voi intendiate a quel modo, ma io aggiungeva che la vostra espressione era la più tenue che voi poteste ritrovare...

**Presidente.** Onorevole Bonghi, ora ella non può dire altro che se mantiene o ritira i suoi emendamenti; tanto più che li ha spiegati con due discorsi.

**Bonghi.** Ma, per dire il vero, non li ho spiegati.

**Presidente.** O che ha detto allora?

**Bonghi.** Io ho detto nel mio discorso le ragioni generali, non già le speciali degli emendamenti.

**Presidente.** Sta bene. Ma, ad ogni modo, ella ha già parlato due volte; ed io, oramai, non posso concederle facoltà di parlare che per dichiarare se mantenga o ritiri gli emendamenti.

**Bonghi.** Passiamo al terzo.

Il relatore ha detto che io non ne avevo dato le ragioni. Le ragioni io le ho date, ma egli non ha creduto di rispondermi.

Questo è libero di farlo; ma non può dire che le ragioni io non le abbia date.

Io ho chiesto che si chiarisse se la Commissione sia nominata volta per volta, o permanente. Se credono bene di chiarirlo, lo facciano; se no, no.

**Berio, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Berio, relatore.** Per quanto riflette la nomina della Commissione, secondo il numero delle domande di libera docenza, il Consiglio superiore provvederà. Indipendentemente dalle norme che può prendere il Consiglio superiore, secondo le regole della propria costituzione, vi sarà il regolamento generale per la esecuzione di questa legge. L'onorevole Bonghi e alcuni altri oratori vorreb-

bero che nelle disposizioni generali di una legge organica fossero comprese tutte le minute norme speciali; ma in questo non possiamo consentire.

E, poichè parlo, onorevole presidente, debbo ancora una risposta all'onorevole Nocito, relativamente al suo emendamento. Egli vorrebbe che si eliminasse dalla legge la dizione: *con effetti legali*; o, quanto meno, che si dicesse: *con effetti legali e senza effetti legali*. Io rispondo all'onorevole Nocito che convengo in tutto quanto egli ha accennato relativamente ai liberi docenti senza effetti legali; ma tutte le sue osservazioni sono inopportune, mi perdoni, momentaneamente; poichè nulla è variato alla legge Casati per quanto riflette i liberi docenti senza effetti legali. Dunque egli troverà per l'avvenire la stessa disposizione che vige al presente; e quindi non è il caso di far variazioni nè aggiunte di sorta.

**Presidente.** Onorevole Cavalletto, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Cavalletto.** Il mio emendamento al secondo capoverso corrisponde a quello proposto, con forma più corretta, dall'onorevole Bonghi. Quindi io mi associo pienamente all'emendamento proposto dall'onorevole Bonghi, e, se egli lo ritirasse, io lo mantengo per conto mio.

**Presidente.** Verremo ai voti.

Comincerò dal primo emendamento dell'onorevole Bonghi: " Invece di dire: *i liberi docenti* si dica: *gli aspiranti alla libera docenza*. "

Quest'emendamento è accettato dalla Commissione e dal ministro.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Pongo ai voti il secondo emendamento, che è questo: che si dica " con o senza effetti legali " emendamento proposto dall'onorevole Nocito, che non è accettato nè dalla Commissione nè dal ministro.

(Non è approvato.)

Al secondo capoverso poi l'onorevole Bonghi propone che invece di dire " a quegli aspiranti che abbiano titoli scientifici sufficienti ", si dica " a quegli aspiranti che abbiano dato prove non dubbie di capacità. " A quest'emendamento si è associato anche l'onorevole Cavalletto. Esso non è accettato nè dalla Commissione, nè dal ministro.

(Non è approvato.)

Viene quindi l'aggiunta proposta dall'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** La ritiro.

**Presidente.** Sta bene.

Rileggo il complesso dell'articolo, coll'emendamento approvato.

" Gli aspiranti alla libera docenza con effetti legali dovranno sostenere pubblica prova di capacità davanti alla Facoltà o sezione di istituto superiore presso la quale chiedono d'insegnare.

" Le Facoltà, o sezioni d'Istituto superiore possono concedere senza esame la libera docenza e quegli aspiranti che abbiano titoli scientifici sufficienti.

" La libera docenza può anche essere accordata tanto per titoli, quanto per esame, dal Consiglio superiore di pubblica istruzione in conformità del parere d'una Commissione da esso nominata, e sedente in Roma. "

Chi approva l'articolo 22 che ho letto è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Passiamo all'articolo 23 che diverrà il 22.

**Berio, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Berio, relatore.** Onorevole presidente, quest'articolo, dopo la votazione avvenuta, non ha più ragione d'essere, e quindi la Commissione lo ritira.

**Bonghi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

**Bonghi.** Sopprimendo quest'articolo 23 resta dunque soppresso anche il capoverso, pel quale i candidati sono obbligati a pagare la tassa?

**Berio, relatore.** Non è soppresso il capoverso pel quale i candidati sono obbligati a pagar la tassa. Poichè al capo 4° si parla degli studenti e delle tasse, la Commissione si riserva di riproporre quel capoverso medesimo nella sua sede, cioè nel capo 4°. Vede dunque l'onorevole Bonghi che non c'è ombra di variazione importante.

**Bonghi.** Perdoni, ma è un po' troppo pretendere che noi dobbiamo anche profetizzare. Se l'onorevole relatore avesse esposto prima il suo pensiero, non avrei fatto la mia osservazione.

**Berio, relatore.** A noi pareva che dovesse capirsi tanto facilmente!

**Presidente.** Onorevole relatore, un po' di pazienza!

**Berio, relatore.** Ma ci vuole la pazienza di Giobbe!

**Presidente.** Dunque è ritirato l'articolo 23. Ma

a questo articolo erano proposti degli emendamenti dall'onorevole Gallo.

**Gallo.** Li ritiro.

**Presidente.** Sta bene. Passeremo all'articolo 24.

“ I corsi dei liberi docenti sono pareggiati per gli effetti legali a quelli dei professori ufficiali. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito.** Quest'articolo 24, dal momento che l'articolo 22 già approvato ha precisamente detto che i liberi docenti avranno effetti legali nel loro insegnamento, mi pare inutile.

Evidentemente liberi insegnanti con effetti legali e liberi insegnanti pareggiati è lo stesso, perciò l'articolo 24 contiene una dichiarazione perfettamente inutile.

**Presidente.** L'onorevole Gallo aveva proposto la soppressione dell'articolo 24.

**Gallo.** Era coordinata con gli altri emendamenti agli articoli 22 e 23; adesso l'edificio mio è caduto tutto.

**Presidente.** Ritira dunque anche questa proposta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** O mantengasi, o ritirisi quest'articolo è certo che i corsi dei liberi docenti avranno effetto legale. Ora io domando, a questi liberi docenti perchè possano effettivamente insegnare con efficacia se si tratta di scienze sperimentali potrà essere messa a disposizione la suppellettile scientifica che ha il professore ordinario? Io domando che mi si dia una spiegazione perchè se il libero docente non avesse a sua disposizione la necessaria suppellettile scientifica, come i laboratori, i musei, le cliniche o gli ospedali per insegnare le scienze sperimentali, i quali mezzi non sono a portata di tutti, sarà ridotto a fare il semplice ripetitore cioè a fare la parte del *puntista*, ciò che secondo le norme delle antiche nostre Università era assolutamente proscritto.

**Berio, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Onorevole relatore, la prego di considerare anche l'emendamento Bovio che era proposto all'articolo 24.

**Berio, relatore.** Io darò una breve risposta all'onorevole Cavalletto.

Non c'è dubbio che i liberi docenti, in quanto sarà permesso dall'insegnamento ufficiale, cioè subordinatamente alle esigenze dell'insegnamento ufficiale, dovranno avere l'uso dei gabinetti, e dei musei annessi alle Università o agli Istituti superiori; a questo provvede la legge Casati; e siccome noi non facciamo in questo punto variazioni di sorta alla legge Casati, così riman-

gono in vigore a questo riguardo le disposizioni di quella legge.

Per quanto riflette l'emendamento dell'onorevole Bovio, la Commissione dichiara che è nella sua idea che la libera docenza debba essere rappresentata, per quanto è possibile, e senza danno per la stessa istituzione, nei vari esami che sono prescritti dalla legge; ma non si può dire con un emendamento all'articolo 24, o con una dichiarazione sola, che la libera docenza debba essere rappresentata in tutti questi esami.

Noi prendiamo nota del desiderio dell'onorevole Bovio e quando si discuterà degli esami allora si presenteranno le disposizioni necessarie perchè tanto all'esame di laurea come all'esame di Stato, possa essere rappresentata la libera docenza.

E questo è il modo per consentire al desiderio dell'onorevole Bovio, senza alterare il concetto della legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Io debbo alcune spiegazioni perchè non nascano equivoci, e non si ingigantisca una questione, di sua natura piccina.

Le osservazioni dell'onorevole Cavalletto sarebbero esattissime. Se un docente privato che insegna una materia sperimentale, dimostrativa, si presentasse ai suoi allievi senza i mezzi necessari, il suo corso andrebbe deserto. Ma i liberi docenti non avranno il diritto, come liberi docenti, di entrare nei gabinetti dei professori, e servirsi degli armamentari loro, perchè ciò creerebbe un diritto contro un diritto. Però, siccome vedremo tra poco, anche i laboratori sono aperti con certe norme ai volenterosi; i quali debbono pagare una tassa pel consumo del materiale scientifico, tassa che verrà determinata dalle Facoltà, e che andrà in vantaggio dei laboratori stessi; così non vi ha nessuna difficoltà, perchè, con tutti coloro che possono fruire di questo beneficio, entrino anche i docenti privati.

Fatta questa dichiarazione, comprendono i miei egregi colleghi e professori, che nessun attentato può temersi contro il diritto del professore e direttore del laboratorio, che ha la consegna e la responsabilità di tutta la suppellettile ivi adunata.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

**Curioni.** Io ho chiesto di parlare, allorquando l'onorevole relatore ha dichiarato, che i liberi docenti avrebbero potuto approfittare della suppellettile scientifica esistente nelle collezioni, ga-

binetti e laboratorii posti sotto la direzione degli insegnanti ufficiali. Io credo che assolutamente questa tesi non si possa sostenere; perchè, come ha detto egregiamente l'onorevole ministro, si verrebbe a porre un diritto contro un altro diritto; sarebbe un creare delle grandi questioni in stabilimenti aventi per iscopo il culto della scienza e degli studi. I liberi docenti devono, secondo il mio modo di vedere, essere forniti di quanto occorre al lodevole impartimento degli insegnamenti che si sono assunti; e non ritenga l'onorevole relatore che a queste emergenze provveda la legge Casati, la quale al titolo dei docenti liberi non stabilisce punto che essi possano approfittare della suppellettile scientifica che trovasi affidata agli insegnanti ufficiali.

Anzi posso questo asserire citando un fatto avvenuto nell'Istituto al quale ho l'onore di appartenere.

Nella scuola di applicazione degli ingegneri di Torino si presentò il caso in cui abbisognava di un libero insegnante, al quale occorreva l'uso di saggi appartenenti ad una collezione della scuola stessa. Si fece domanda al Ministero affinchè fosse permesso a questo insegnante di servirsi dei saggi suindicati; ma la risposta data dal ministro, confortata dal voto del Consiglio superiore, fu che ai liberi insegnanti nulla si poteva concedere di ciò che si conteneva nei gabinetti.

Se la legge Casati non avesse dichiarato questo, evidentemente la risposta dell'onorevole ministro o del Consiglio superiore d'istruzione pubblica non sarebbe stata come ho indicato; cosicchè, contrariamente a quanto ha asserito l'onorevole Berio, le vigenti leggi non dicono che i liberi docenti abbiano diritto di servirsi nei loro insegnamenti di esemplari o modelli appartenenti alle collezioni delle Università ed Istituti superiori.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** L'onorevole relatore ricorderà senza dubbio quando io, discutendosi un altro articolo di questo disegno di legge, accennava appunto alla questione sollevata dall'onorevole Cavalletto...

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Adesso non ha più luogo.

**Bonghi.** ... riguardo alla docenza privata.

Certo la docenza nelle scienze sperimentali diventerà affatto impossibile, quando lo Stato non possa provvedere ai modi con cui questo insegnamento sperimentale possa essere fatto da chi non ha nè il diritto nè il modo di adoperare nei gabinetti e nei musei ufficiali le suppellettili necessarie a un insegnamento sperimentale. Io credo

però che il problema sia poco meno che irresolubile, senza mezzi di finanza ingentissimi; e certamente un'organizzazione ben diversa, come la presente, che mette tutti i mezzi di finanza delle Università nelle mani dei professori ordinarii, cioè di tutte le persone le quali hanno interesse ad accrescere sì la suppellettile scientifica, ma anche a custodirla gelosamente, non è adatta ad agevolarne la partecipazione a tutti.

L'onorevole ministro ieri disse parole molto meravigliose a me, a proposito di questa questione. Egli, per provare l'utilità dei docenti privati, quasi noi non avessimo ora docenti privati, citò il caso dell'onorevole Giudici e la fortuna che l'aspetta.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Ma cosa c'entra questo?

**Presidente.** Prego di non interrompere.

**Bonghi.** C'entra benissimo, ed ora lo vedrà. E disse: che fortuna non sarebbe per l'insegnamento, se l'onorevole Giudici potesse adoperarsi ad insegnare la sua grande dottrina in medicina e chirurgia ed avere la clinica da potersene giovare.

Codesto, l'onorevole Giudici, e qualunque clinico, potrebbe farlo, anche ora, quando vi fosse un ospedale a sua disposizione in cui egli potesse insegnare la clinica, giacchè senza l'ospedale la clinica non s'insegna.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Grazie!

**Bonghi.** Io non credevo che questo ella non lo sapesse. (*Si ride*)

Ma la difficoltà che c'è ora vi sarà naturalmente anche dopo se al clinico manca l'ospedale; se al chimico manca il laboratorio di chimica.

Se voi supponete, per esempio, un ordinamento di ospedale in una città, simile a quello che io ho inteso si debba introdurre in Roma, cioè che le cliniche ufficiali avessero il diritto di prendere dai vari ospedali della città tutti quanti gli ammalati dei quali potesse abbisognare il professore di clinica per il suo insegnamento, un ordinamento siffatto che effetto produrrebbe? Che non essendovi più ospedali privati a disposizione di clinici privati, e di ospedali in cui non c'essendo gli ammalati non potessero esser sottratti alle cliniche ufficiali, se questo succedesse, ecco che tutte le cliniche private cesserebbero: e possibilità di docenti privati in clinica non ce ne sarebbe.

Invece supponete un'altro ordinamento clinico in cui lo Stato provvedesse alle sue cliniche con un ospedale suo in tutto e per tutto fornito di tanti letti quanti ne bisognassero per avere quanti ammalati bisognino all'insegnamento, ma che in-

vece non avesse il diritto di toccare gli ammalati degli altri ospedali: orbene ciascheduno di questi ospedali potrebbe diventare la sede di un insegnamento clinico privato. Dunque la vita della docenza privata dipende, anche da questo lato, dal modo con cui è organizzato lo spedale in quelle discipline.

In quanto a provvedere all'insegnamento della docenza privata nelle scienze sperimentali, il modo è chiaro. Se il docente privato è d'accordo con l'insegnante ufficiale, se è un assistente suo, se insegna qualche cosa che il professore ufficiale gli ha commesso d'insegnare, se per tal modo avesse istituito un docente privato in quel modo nel quale l'onorevole Gallo ed io volevamo che fosse; allora egli trova nel gabinetto, nel laboratorio stesso del professore ufficiale, il modo di fare quell'insegnamento che il professore ufficiale lo ha incaricato di fare. Ma senza di questo, quando il docente privato deve fare l'insegnamento in concorrenza col docente ufficiale, è molto evidente che il professore ufficiale non può che essere geloso del suo gabinetto, del suo laboratorio e ne impedirà l'uso al docente privato.

In quanto poi alla legge del 1859 che chiamata in soccorso, ogni volta che vi pare possa giovare alle piaghe della legge presente, essa non dice nulla.

A ciò non si potrebbe provvedere che con una legge di finanza.

Ma, lasciando da parte la questione così difficile sollevata dall'onorevole Cavalletto, sulla quale io desidero, ma non spero, una soluzione, vi è un altro punto, sebbene molto più umile, sul quale è mestieri ch'io chiami l'attenzione della Commissione e del ministro.

Non so se siano rimasti persuasi della osservazione dell'onorevole Nocito che l'articolo 24 è in tutto superfluo. Il dire che "i corsi dei liberi docenti sono pareggiati per gli effetti legali a quelli dei professori ufficiali" è quello stesso che è detto all'articolo 22, poichè i liberi docenti con effetti legali sono appunto pareggiati per gli effetti legali. Sicchè di ciò non serve parlare altro; e se non possiamo trovar modo di fornire ai docenti privati i mezzi d'insegnamento nelle scienze sperimentali, dovremo almeno trovar modo di assicurare loro il comodo di poter insegnare nel recinto universitario.

Oggi l'insegnante privato fin dove è possibile è in grado di chiedere e ottenere ciò. Codesto agevola molto il docente privato, il quale, se non

avesse le sale universitarie, bisognerebbe che insegnasse in casa sua.

E ciò non gioverebbe neanche al paese, poichè è necessario che l'insegnamento sia, per quanto è possibile, pubblico, cioè sia dato in luogo dove possa essere seguito da tutti, dove non diventi segreto, dove possa essere sorvegliato dallo Stato, dalla società, e da tutti coloro i quali s'incaricano di studi.

Ora, se voi non garantite in qualche maniera i docenti privati di continuare ad avere questo privilegio che ora hanno di poter insegnare nel recinto delle Università, se voi medesimi fate il possibile per ricacciarli nelle loro case private, voi renderete più difficile la loro opera, e la renderete meno proficua in generale a tutti.

Sicchè io vorrei che, in luogo di quest'articolo inutile, od in questo posto, od in un altro, si aggiungesse una disposizione per la quale i docenti privati fossero assicurati di potere al bisogno, e quando non ci fossero impedimenti troppo forti, insegnare, come sinora hanno fatto, nel recinto stesso dell'Università.

**Presidente.** Non essendovi proposte, pongo a partito l'articolo 24 che diventa 22.

"I corsi dei liberi docenti sono pareggiati per gli effetti legali a quelli dei professori ufficiali."

**Berio, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Berio, relatore.** La Commissione, dopo che la Camera ha accettato l'articolo testè votato, nel quale è detto: *i liberi docenti con effetti legali*, conviene sulla inutilità di questo articolo 24 divenuto 22, e perciò lo ritira.

**Presidente.** Dunque si propone la soppressione di questo articolo. Sta bene. Dopo viene l'articolo 25. Dicano fin da principio se vogliono proporre la soppressione anche di questo. (*ilarità*)

**Berio, relatore.** No! no!

**Presidente.** Leggo dunque l'articolo 25, che è divenuto 22.

"Ogni professore ordinario o straordinario, oltre all'insegnamento che gli è ufficialmente affidato, potrà dare corsi liberi sopra qualunque materia."

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

**Curioni.** Nella legge Casati, oltre di essere liberi docenti di pieno diritto i professori ordinari e straordinari, lo sono pure i dottori aggregati in quelle Università dove ancora esistono. Ora, il

concorso ai posti di dottore aggregato è un concorso di una certa importanza; richiede prove serie; ed io credo che anche in questa legge debba essere mantenuto il diritto ai dottori aggregati di essere liberi docenti per gl'insegnamenti che si danno nelle Facoltà alle quali appartengono.

Su questa mia osservazione intenderò volentieri l'avviso dell'onorevole ministro, se cioè occorre indicare nella legge che discutiamo il conferimento dell'accennato diritto ai dottori aggregati, o se intendesi mantenuto quanto è indicato nella legge 13 novembre 1859.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**Bacelli, ministro dell'istruzione pubblica.** L'onorevole Curioni ha udito già molte volte che la legge Casati resta in pieno vigore quante volte gli articoli della legge presente non derogano alle disposizioni di quella. Ora, siccome questa deroga in quanto agli aggregati non è fatta, così evidentemente i loro diritti rimangono intatti.

**Dini Ulisse.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini Ulisse.

**Dini Ulisse.** Colle Università abbandonate a loro stesse parmi che potrebbe facilmente verificarsi il caso in cui, coll'intendimento di aumentare i corsi, alcune Università cumulassero sopra un solo professore un gran numero di insegnamenti, al punto anche di ridurre una Facoltà ad essere composta di due o tre insegnanti soltanto. Ciò porterebbe danno alla scienza ed inconvenienti gravi nell'insegnamento, ad evitare i quali io mi permetto di presentare un emendamento od articolo aggiuntivo, come meglio si crederà, del tenore seguente: " Il professore ordinario e straordinario, oltre il suo insegnamento non potrà avere che un altro solo incarico ufficiale; „ e io spero che la Commissione e l'onorevole ministro non avranno difficoltà di accettarlo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Berio, relatore.** Non direi che di questo emendamento dell'onorevole Dini si dovesse fare un articolo aggiuntivo; ma la Commissione l'accetta come secondo comma a questo articolo 25 che diventa 22, perchè lo riconosce giusto, per evitare appunto i danni dall'onorevole Dini stesso accennati, che cioè vi possano essere dei professori incaricati di più corsi ufficiali; il che nuocerebbe anche ai liberi docenti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** L'emendamento Dini è certamente buono; ma non lo credo sufficiente.

In quanto alla domanda dell'onorevole Curioni, io credo che egli non abbia osservato che c'è una differenza notevole tra la legge del 1859 e l'articolo 25 della presente legge.

L'articolo 93 dice:

“ I professori ordinari, oltre l'insegnamento che loro è ufficialmente affidato, potranno dare nelle Facoltà cui sono addetti, corsi privati sopra tutte le materie che v' insegnano o sulle materie affini. Nessuno di essi potrà ripetere a titolo privato l'insegnamento che dà o dovrebbe dare a titolo pubblico. „

Io vi ho mostrato ieri che cotesto divieto del cumulare l'insegnamento privato col pubblico, data dalla costituzione di Teodosio. E notino l'onorevole ministro e la Commissione che in una legge in cui non era affidato ai professori l'ordinamento degli studi, era stabilito che il professore ufficiale non potesse avere altro che un insegnamento solo e che cotesto insegnamento potesse soltanto cumularlo con un insegnamento privato, affine alla stessa materia.

Questa legge, dunque, voleva una maggior garanzia da parte dei professori, di quella che domandate voi oggi ai professori che devono amministrare il proprio bilancio e distribuire gl'insegnamenti, di certo, non senza procurare di fare i propri interessi.

Ma v'ha di più. Cotesto articolo 93 della legge Casati non parla di corsi liberi su qualunque materia. Onde voi, che avete detto di volere innalzare il livello della scienza, con questo vostro articolo, io credo che creerete un incentivo a quel che si chiama *dilettantismo*.

Certo un professore di matematica può sapere di diritto romano, ma non è nell'interesse della scienza, non è nell'interesse dello Stato che cotesto professore di matematica, senza cessare di essere professore di matematica, si distraiga dall'insegnamento suo per insegnare diritto romano.

La disposizione della legge Casati è utile, ma fino ad un certo punto, perchè oggi la scienza si specializza molto, e la utilità di quella duplicazione potrebbe essere contestata; ma ad ogni modo si può dire che sia utile che un professore, all'infuori della materia propria sua, possa insegnare anche materie affini alla sua; è utile anche che questo professore possa uscire dai confini del suo piccolo campo e guardare al di là di questi confini; ma addirittura dargli facoltà di uscire in tutto e per tutto anche dalle materie che

sono più o meno affini a quella che egli insegna; e spazi, e vada, e salti da una cosa all'altra; il lusingarlo (questo può essere in certuni una lusinga, una prova vana di ingegno, di ostentazione) di poter facilmente correre da un campo all'altro dello scibile, e far così buona impressione e raccogliere applausi, un giorno, discorrendo di economia politica, un giorno di diritto, un giorno di metafisica, un giorno di sanscrito e via discorrendo; codesto, dico, non mi par cosa buona.

Sicchè a me parrebbe che fareste assai meglio di riprodurre in questa parte l'articolo 93 della legge Casati; o, quando voi dite, come avete detto parecchie volte, che tutto quello che nella legge Casati c'è, non intendete variarlo se non quando il variarlo è un frutto di profonda necessità, e in fondo il vostro pensiero non voglia esser diverso da quello del legislatore del 1859; allora sarebbe bene, su questa materia, non variare per nulla il disposto della legge del 1859, non entrarci nè punto nè poco; poichè la disposizione dell'articolo 93 non tocca per nulla il vostro principio della legge. Voi non avete bisogno di cambiare questa disposizione per metterla d'accordo con la legge vostra; surrogando a quella il vostro articolo 25, mi pare che facciate più male che bene.

**Baccelli**, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Baccelli**, ministro dell'istruzione pubblica. Cesserà tutta la meraviglia, quando si rifletta che un professore ordinario o straordinario, facendo parte di una Facoltà, essendo pure ammissibile che sia un uomo che si rispetti, non andrà certamente misurando tutto il campo dello scibile. Ma l'onorevole Bonghi stesso ha fatto una giusta osservazione.

Si possono trovare insegnamenti al confine di una determinata Facoltà che siano comuni ad una o più altre, ed allora perchè obbligherete il professore ordinario o straordinario a stare in quei limiti che gli sono imposti dagli insegnamenti ufficiali della Facoltà sua?

Ora è evidente che noi, col progredire quotidiano della scienza, abbiamo aumentato di molto il nostro corredo scientifico. Se, per esempio, venisse in capo ad un professore di clinica medica di fare un insegnamento speciale di *meccanica applicata al corpo umano*, perchè dovrebbe essergli impedito di farlo? Oppure se gli venisse in capo di fare un corso d'idraulica applicata al circolo sanguigno, perchè dovrebbe essergliene negato il diritto?

Io non temerei davvero nessun inconveniente da questa dicitura più larga che la Commissione ha adoperata, e nella quale io stesso consento.

**Presidente**. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

**Bonghi**. Qui non si tratta che della comparazione di due formole.

Voi avete una formola che dice che ogni professore ordinario potrà dare corsi liberi sopra qualunque materia.

Poi ne avete un'altra colla quale si dice che i professori ordinarii e straordinarii potranno dare nella Facoltà a cui sono addetti corsi privati sopra tutte le materie che nella Facoltà stessa s'insegnano, e sulle materie affini! Delle due formole quale si avvicina di più al concetto giusto? Non forse più la seconda che la prima?

**Baccelli**, ministro dell'istruzione pubblica. No signore.

**Bonghi**. Sì signore. Quando voi stabilite che il professore potrà fare dei corsi privati nella materia sua e sulle altre affini, lo capisco questo; ma il dire che potranno insegnare sopra qualunque materia essi vogliano, questo m'ha tutta l'aria di voler fare dei professori ciarlatani.

Nelle leggi non giova il dire oltre di quello che si vuole.

Non dovete introdurre nella legge una formola, la quale pare che inviti i professori a non fermarsi su nulla; formola che licenzia i professori a professare sopra qualunque materia.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**Baccelli**, ministro dell'istruzione pubblica. È inutile di sforzare un concetto per combatterlo.

Noi dobbiamo presumere che i professori universitari, straordinari ed ordinari, sieno uomini che si rispettino; essi quindi non intenderanno con quest'articolo di poter fare escursioni su tutta la superficie dello scibile.

Siccome però dicendo che "insegneranno o potranno insegnare le materie che appartengono alla Facoltà propria e alle materie affini," parrebbe quasi stabilirsi un certo termine, così, per provvedere appunto all'emergenza di nuovi insegnamenti che potessero istituirsi, e ce ne sono moltissimi in germe, noi adoperiamo questa formola più larga. Faccio un caso: mi trovi un po' l'onorevole Bonghi chi potrebbe insegnare nella Facoltà medica le formole matematiche applicate alle funzioni vitali; ebbene, a questo si provvede col modo di dire proposto dalla Commissione e da me.

**Bonghi**. Chiedo di parlare per un fatto personale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito.** Mi pare realmente che qui la Commissione abbia ragione. Credo che l'articolo 93 della legge Casati non sia preferibile all'articolo 25 della legge attuale.

L'articolo 93 della legge Casati dice così:

“ I professori ordinari e straordinari potranno dare nelle Facoltà a cui sono addetti corsi privati sopra tutte le materie che vi s'insegnano o sulle materie affini. „ Dimodochè un professore ordinario non può uscire dalla cerchia della propria Facoltà per dare un insegnamento in un'altra Facoltà. Mettiamo questo caso, per esempio; il professore di filosofia morale, che fa parte della Facoltà di lettere e di filosofia, vuol dare un corso privato con effetti legali, a mo' d'esempio, di filosofia del diritto. La filosofia del diritto fa parte del corso di giurisprudenza; ora, con l'articolo 93 della legge Casati, il professore ordinario non potendo dare il corso privato che nella cerchia della propria Facoltà, il docente di filosofia morale non potrebbe dare nella Facoltà di giurisprudenza un corso di filosofia del diritto; invece coll'articolo 25 proposto dalla Commissione mi pare che questa licenza gli potrebbe essere data. Pregherei quindi l'onorevole Bonghi di non insistere nelle sue osservazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi per un fatto personale.

**Bonghi.** Non capisco come l'onorevole ministro abbia potuto dire che non sia materia affine dell'insegnamento clinico quella dell'idraulica applicata alla circolazione del sangue. E come entrebbe poi questa affinità nella formola proposta dal ministro e dalla Commissione?

Quanto all'onorevole Nocito, badi bene; che quello stesso esempio che egli ha portato mostra quanto la sua osservazione sia poco esatta. Oggi nell'Università di Roma il professore di morale insegna la filosofia del diritto.

Del resto fate quello che volete.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Berio, relatore.** Non posso convenire in ciò che ha detto l'onorevole Bonghi per le ragioni che furono già dette e dalla Commissione e dall'onorevole ministro, e che quindi io mi risparmio di ripetere alla Camera; faccio però osservare che, secondo la legge Casati, il professore di procedura penale e civile nella Facoltà di diritto penale non sarebbe in condizione, secondo il testuale disposto dell'articolo 93, di poter fare una le-

zione della filosofia del diritto, e di letteratura italiana nell'Università, perchè se si vuole alle parole *materie affini* dare l'estensione enorme che ne verrebbe, comprendendovi la letteratura italiana, allora tanto vale l'accettare l'articolo della Commissione. Se poi, come noi crediamo, non vi sia compreso, è meglio; per conseguenza la Commissione persiste nel suo articolo.

**Presidente.** Verremo ai voti.

L'onorevole Dini Ulisse propone un'aggiunta all'articolo 25 che diventa 22; ne do lettura:

“ Un professore ordinario o straordinario oltre al suo insegnamento, non potrà avere che un altro solo incarico ufficiale. „

Quest'aggiunta è accettata dalla Commissione e dal ministro, la metto a partito.

(È approvata.)

Pongo a partito l'articolo 25 divenuto 22, con questa aggiunta. Rileggo l'articolo:

“ Ogni professore ordinario e straordinario, oltre all'insegnamento, che gli è ufficialmente affidato, potrà dare corsi liberi sopra qualunque materia. „

“ Un professore ordinario e straordinario oltre al suo insegnamento, non potrà avere che un'altro solo incarico ufficiale. „

(È approvato)

“ Articolo 26 ora 23. Chiunque può iscriversi ai singoli corsi universitari, pagando la tassa di iscrizione stabilita dalla annessa tabella C. — *Tasse per le iscrizioni ai corsi annuali.*

Corso di 1 ora ebdomadaria . . .	L.	5
„ di 2 ore ebdomodarie . . .	„	10
„ di 3 „ . . .	„	15
„ di 4 „ . . .	„	20
„ di 5 „ . . .	„	25
„ di 6 „ . . .	o più	30

Nessuno chiedendo di parlare...

**Bonghi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Bonghi.** Tutto il sistema delle tasse è mutato, e il risultato della mutazione è un aumento nel costo dell'insegnamento. (*Pausa*)

**Presidente.** Onorevole Bonghi, ma non ha ella chiesto facoltà di parlare?

**Bonghi.** Pur troppo l'ho chiesta! (*Si ride*)

**Presidente.** Allora parli.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Non sa che dire!

**Presidente.** Prego di non interrompere.

Onorevole Bonghi?...

**Bonghi.** Vedrà se so che dire. Abbia la cortesia di concedermi un momento per orizzontarmi...

**Berio, relatore.** L'obbiezione questa volta non è pronta.

**Bonghi.** No: contavo di non parlarne ora.

Signori, in questa parte della legge cadono due questioni, se non isbaglio, di grandissimo momento; e sulle quali noi non ci siamo ancora fermati, nè nella discussione generale, nè in quella degli articoli. Le due questioni che, a parer mio, cadono su questo capitolo 24 sono queste...

**Presidente.** Onorevole Bonghi, separiamole. Occupiamoci ora della questione che cade su questo articolo.

**Bonghi.** Perdoni. Qui dice: *Chiunque può iscriversi ai singoli corsi universitari*, e questa è una questione. Eppoi: *pagando la tassa d'iscrizione*. Ma quale tassa? Ed ecco una seconda questione.

Qui nascono dunque due questioni. Una è la condizione d'iscrizione, l'altra il sistema della tassa introdotto nella legge.

Tratterò prima il secondo.

Fin dal 1859 abbiamo il sistema delle tasse universitarie ordinato in questo modo. Abbiamo una tassa d'iscrizione, ed una tassa d'immatricolazione, credo. La tassa d'ammissione oggi resta una tassa di esame, quantunque sia stato abolito l'esame del quale questa tassa era il compenso.

La tassa d'immatricolazione è la tassa per la quale lo studente s'iscrive studente dell'Università. La tassa d'iscrizione è quella che risponde al compenso dovuto dallo studente per ciascun corso; introdotta dalla legge del 1859 a beneficio dei professori ufficiali e dei privati fu dalla legge del 1862, se non isbaglio, attribuita allo Stato quanto alla parte che ne riveniva agli insegnanti ufficiali e agli insegnanti privati per i corsi seguiti dagli studenti presso di loro.

Più tardi, nel 1866 se non vado errato, lo Stato, accrebbe lo tasso universitarie, ma, mantenendo codesta distinzione, stabilì una tassa eguale per le tre Facoltà di diritto, di medicina, d'ingegneria, ed un'altra eguale per quelle di filosofia e di lettere.

Rispetto ai docenti privati s'introdusse il sistema che la tassa sarebbe stata pagata dagli studenti ad essi all'infuori della tassa d'iscrizione che essi pagavano allo Stato. Di maniera che accadeva questo; che nelle Università nelle quali gli studenti avevano l'abitudine di seguire corsi privati, essi pagavano due volte; pagavano la tassa d'iscrizione allo Stato, come se seguissero tutti i

corsi ufficiali e, all'infuori di questa tassa, pagavano quella quota di tassa che la legge aveva stabilita per gli insegnanti privati. E questo sistema ch'era ingiusto, fu corretto dalla legge del 1815, per effetto della quale lo Stato s'obbligò di pagare esso, sulla tassa complessiva che riscuoteva dagli studenti, le quote di tasse spettanti a' docenti privati per i corsi seguiti da quelli presso di loro.

Il sistema che ci si propone ora colla presente stabilisce tasse che farà assai più gravoso agli studenti il pagare, sì perchè sono maggiori, sì per il tempo e il modo con cui dovranno esser pagate. È un soggetto non più scientifico, ma economico, al quale potrebbero prender parte tutti coloro che hanno figliuoli a educare, o tutti coloro ai quali preme che la difficoltà dell'istruzione superiore non sia accresciuta.

Compariamo di fatti. Le tasse complessive ora per le Facoltà di giurisprudenza, di medicina, di matematiche e scuola degl'ingegneri, è ora 860 lire

Questa somma è divisa così: tassa di immatricolazione, pagabile il giorno in cui lo studente si iscrive...

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Non è vero!

**Bonghi ...** Ma che diacine? Come non è vero? Non è vero nella legge che si propone ora, della quale non parlo ancora, ma è vero nella legge che vige ora, della quale parlo. Adunque tasse d'immatricolazione 40 lire; tassa d'iscrizione, cioè tassa che si ripartisce secondo i corsi seguiti presso i vari professori 660 lire, soprata tassa d'esame 100 lire, tassa di diploma 60 lire. Invece per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e per quelle di filosofia e lettere la tassa complessiva è ora di lire 450.

È costesta tassa complessiva di lire 450 è divisa così:

Tassa d'immatricolazione . . . . .	L.	40
„ d'iscrizione . . . . .	„	300
Soprata tassa di esame . . . . .	„	50
Tassa di diploma . . . . .	„	60

Badate dunque che in codesto sistema nostro attuale è assai bassa la tassa d'immatricolazione; è comparativamente molto alta la tassa d'iscrizione, la quale si divide in quote annuali, è discreta la soprata tassa di esame, e non è soverchia la tassa di diploma.

Quale è il sistema, o signori, che si propone di surrogare a questo? Io vi prego, o signori, di ascoltarmi, poichè è una cosa che parmi meriti tutta la vostra attenzione.

Secondo il sistema della Commissione, lasciando stare quello del Governo variato di poco, gli studenti dovrebbero pagare lire 900 in luogo di 860 per la giurisprudenza; per la medicina lire 905 in luogo di 860; per la scuola di applicazione degli ingegneri, credo compresi i due anni della Facoltà di matematica, lire 985 in luogo di 860; nella Facoltà di filosofia e lettere lire 555 invece di 450 nelle matematiche, scienze fisiche o naturali lire 600 in luogo di 450.

Adunque per tutto le Facoltà è cresciuto più o meno notevolmente il costo dell'insegnamento.

Ora, codesto più o meno turba un concetto utile della legge anteriore. La legge anteriore aveva fissata una somma eguale per il corso delle tre Facoltà, di medicina e chirurgia, di giurisprudenza e d'ingegneria. Ed il concetto era chiaro: voleva che i corsi, queste tre Facoltà, le quali introducono a professioni, costassero tutti del pari. Invece aveva stabilito molto più bassa la tassa, pur mantenendola uguale, dei due corsi, il cui valore è soprattutto scientifico, il corso della Facoltà di scienze matematiche e fisiche, ed il corso della Facoltà di filosofia e lettere.

Ora la Commissione ed il ministro hanno turbato il concetto di questa eguaglianza tra i tre corsi professionali, e tra i due corsi scientifici, ed hanno del resto accresciuto, più o meno, il costo di tutti. E l'hanno accresciuto con questo criterio che, dove i corsi professionali sono accresciuti di poco, il corso di diritto di sole 40 lire, il corso di medicina di sole 40 lire, il corso di ingegneria di 125 lire, invece i due corsi scientifici sono accresciuti in proporzione notevolmente: l'uno di 105, l'altro di 150 lire.

Voi sapete tutti quanti, o signori, quanto sia povera la genia degli studenti, che si dirigono al corso scientifico della Facoltà di scienze o di lettere: voi sapete che povera carriera è quella che si apre ad essi.

Ora, vi pare egli ragionevole che a codesti giovani per codesta carriera si accresca il costo dell'insegnamento assai più notevolmente di quello che si accresca agli studenti di Facoltà, che danno adito a professioni, le quali largamente compensano essi, e le famiglie, del tempo e dello speso nella istruzione stessa?

Io non credo, o signori, che, voi rimanete per poco attenti a questa discussione, possiate ritenere ciò ragionevole.

Onorevole presidente, mi permetterebbe un po' di riposo?

**Presidente.** Va bene; la seduta è sospesa per 5 minuti.

*(La seduta è sospesa alle 4,20 ed è ripresa alle 4,30.)*

*(Parecchi deputati stanno nell'emiciclo conversando.)*

**Presidente.** Si riprende la seduta. Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro posti.

L'onorevole Bonghi ha facoltà di proseguire il suo discorso.

**Bonghi.** La Camera ha già udito come il costo dell'insegnamento in tutte le Facoltà siasi accresciuto; e dannosamente accresciuto, più che nelle altre, in quelle di scienze fisiche e di filosofia e lettere, cioè a dire nelle due Facoltà nelle quali il concorso degli studenti è minore; nelle quali gli studenti sono più poveri e l'avvenire che si apre ad essi meno promettente.

Io sarei stato desideroso che a qualcheduno in questa Camera ciò fosse parso ragionevole e me lo dicesse; ma forse questo mio desiderio è presuntuoso e soverchio. Adunque io vado oltre. Come sono distinte queste tasse? La tassa di ammissione è di 30 lire per le Facoltà di giurisprudenza e di medicina, per la scuola di applicazione degli ingegneri; di 20, per la Facoltà di scienze fisiche, di filosofia e lettere.

Badate come apparisce chiaro che il legislatore non sa quel che si faccia! Ment'egli non si trattiene dall'aumentare il complesso delle tasse per le Facoltà di matematiche, di scienze fisiche e naturali, e di filosofia e lettere, si ricorda poi di dover tenere più bassa la tassa di ammissione rispetto a queste due ultime Facoltà.

Invece, la tassa di immatricolazione, nella Facoltà di giurisprudenza, cresce da lire 40 a lire 300; nella Facoltà di medicina o chirurgia, da lire 40 a 200; nella Facoltà di matematiche, da lire 40 a 100; nella Facoltà di filosofia e lettere da lire 40 a 50; nella scuola di applicazione degli ingegneri, da lire 40 a lire 250. Perchè nella giurisprudenza la tassa di immatricolazione sia di lire 300, nella medicina di 200, e nella scuola di applicazione di 150, sarebbe difficile indovinare.

Ma forse dipende da una ragione che vi dirò tra breve.

Per contro la tassa d'iscrizione scema, nella giurisprudenza, da lire 660 a lire 270; nella medicina, da lire 660 a lire 375; nella scuola di applicazione per gli ingegneri, da lire 660 a lire 405; nella filosofia e lettere, da lire 300 a

lire 285; nelle scienze fisiche e naturali, da lire 300 a lire 180.

Invece la tassa per l'esame di Stato cresce: nella giurisprudenza, da lire 160 a lire 300; nella medicina e chirurgia, da lire 160 a lire 300; nella scuola di applicazione per gli ingegneri, da lire 160 a lire 300; nella filosofia e lettere, da lire 110 a lire 200; nella Facoltà di scienze fisiche e matematiche....

**Presidente.** Onorevole Bonghi, questa non è materia dell'articolo 26, ma dei successivi.

**Bonghi.** Ma io non posso considerare le varie tasse separatamente.

**Presidente.** Sta bene: sarà inteso che ella non parlerà sugli altri articoli.

**Bonghi.** È naturale.

**Presidente.** Ne prendo nota. (*Si ride*)

**Bonghi.** Crede che mi diverta molto il parlare? (*Rumori*)

**Presidente.** Io non mi curo di sapere se ella si diverta o no a parlare; ma mi curo dell'osservanza del regolamento.

**Bonghi.** Scusi, onorevole presidente. Io non credo d'esser fuori del regolamento.

**Presidente.** Ma, onorevole Bonghi, nell'articolo 26, che è il solo in discussione, non si parla che delle tasse comprese nella tabella *C*, ed ella va parlando di quelle delle tabelle *D* ed *E*.

Mi permetterà quindi che io la richiami a discutere intorno all'articolo 26.

**Bonghi.** Ma siccome questa tassa stabilita nell'articolo 26 è in relazione colle altre, non so come non si possa ragionare anche delle altre.

**Presidente.** Scusi, onorevole Bonghi, se ne può ragionare nella discussione generale; così prescrive il regolamento, e se non la persuade, ne proponga uno nuovo.

**Bonghi.** Io sono stanchissimo, e parlo per fare il dover mio.

**Presidente.** Ed anche io debbo compiere il mio di fare osservare il regolamento.

**Bonghi.** Se l'onorevole presidente ha un dovere io ne ho un altro. Se non crede che io continui, tacerò. Sono stanco e lascio star tutto. (*Breve pausa*) Dicevo dunque che la tassa di esame (*Ilarità*) nelle scienze fisiche e matematiche va da 110 a 200.

Ora, signori, perchè la Commissione ha fatto così? Il concetto che ha mosso l'onorevole ministro, nel modificare l'ammontare di queste tasse, è stato questo: diminuendo notevolmente la tassa di iscrizione ed accrescendo quella d'immatricolazione e di esame, egli aveva inteso provvedere all'erario, e, poichè la tassa d'immatricolazione e quella d'esame avrebbero prodotto all'erario una

somma di un milione e tanto migliaia di lire, aveva inteso compensare con queste due tasse la perdita che l'erario faceva col cedere la tassa di iscrizione ai professori ufficiali. Ma la Commissione ha mutato in ciò notevolmente la proposta del ministro, e il ministro delle finanze e il ministro d'istruzione pubblica hanno accettato la proposta della Commissione. Il qual è stato il mutamento introdotto dalla Commissione? È stato questo, che la tassa d'immatricolazione, anzichè essere pagata all'erario, come aveva proposto il ministro, debba andare a beneficio degli Istituti universitari. E sia, poichè pare che lo Stato, quest'anno soprattutto, si trovi in così floride finanze; poichè pare naturale al ministro delle finanze, anche dopo gli aumenti irrazionali dell'articolo 2, di poter abbandonare questo cespite d'entrata, si serva pure; mi duole soltanto che ciò che verrà a mancare al bilancio non dovrà essere pagato da lui, ma dai contribuenti. (*Rumori*)

Però una volta che codesto altro sacrificio è stato così facilmente accettato dal ministro delle finanze, non era più ragionevole che la Commissione conservasse il sistema proposto dal Governo.

Ora quale è l'effetto dell'aumento della tassa di immatricolazione e della diminuzione nella tassa d'iscrizione?

Questo anzitutto, che quell'aumento della prima tassa riuscirà incomodo per lo studente. È incomodo per lo studente dappoichè la tassa di immatricolazione, dovendo essere pagata al principio del corso, bisogna che i genitori la paghino prima che i loro figli siano iscritti all'Università.

So bene che la Commissione, per la solita mania di non tenersi consentanea al suo concetto, ha turbato altresì il concetto della tassa di immatricolazione e, invece di farla pagare il giorno in cui lo studente si iscrive, l'ha distribuita, credo, su tutti gli anni del corso.

Ma, se ciò diminuirà il disagio dello sforzo primo della famiglia, non ne diminuisce l'effetto; anzi questo sforzo resta ancor più grave perchè ogni anno si deve ripetere.

D'altra parte qual è l'effetto della diminuzione della tassa d'iscrizione? Come è calcolata (e qui, signori, vorrei che badaste, se è possibile di richiamare la vostra attenzione seria, a tutti quanti questi particolari) nell'allegato 16 la tassa d'iscrizione? Io credo, signori, che quel calcolo l'abbia fatto il Ministero d'istruzione pubblica, e il modo nel quale ha proceduto, è certamente stato questo. Ha preso un orario di una Università, ha moltiplicato per la tassa d'iscrizione stabilita nella tabella

Ci corsi ordinari delle Università e ne ha tratto fuori la somma che è stata applicata a ciascuna Facoltà, come quella che possa bastare ai corsi, che lo studente deve in quella seguire.

La Commissione non ha badato a ciò a cui ho badato io e che mi è costato molta fatica a pescare, ed è questo: codesta tassa d'iscrizione che voi avete così diminuita, basterà a pagare i corsi che è bene che lo studente segua?

Basterà a pagare in alcune Università, i corsi strettamente necessari, i corsi legali che saranno prescritti dal regolamento, ma io non so se basterà a pagare i corsi che saranno necessari all'esame di Stato, dei quali in questa legge non è detto nulla; nè basterà certamente a pagare nessuno dei corsi liberi, nessuno dei corsi prettamente scientifici e non strettamente obbligatori, che potranno esser dati nelle Università.

Volete persuadervene? Voi sapete che nel presente regolamento si riconferma alle Facoltà un diritto che voi immaginate di dare ad esse ora per la prima volta, il diritto, cioè a dire, di ordinare i corsi come meglio credono, il diritto corrispondente a quello degli studenti di seguire i corsi nell'ordine che loro piaccia e paja migliore. Ora di questo diritto le Università italiane hanno profittato assai poco, ma ad ogni modo qualcuna ne ha profittato. Prendete qui nell'annuario dell'Università di Roma l'orario della Facoltà di giurisprudenza (la quale ha fatto ed emanato il suo ordine di studi intrecciando gl'insegnamenti necessari agli esami suoi cogli insegnamenti liberi dei suoi professori e di altri privati docenti): ebbene, che cosa ne ricavereste? Vi trovate che la tassa d'iscrizione che voi stabilite per la giurisprudenza basta a mala pena ai corsi necessari per gli esami della Facoltà; ma ne restano tutti quanti fuori i corsi liberi, dei professori ufficiali e i corsi speciali dei privati docenti. Dimodochè voi avete ridotto la tassa d'iscrizione ad un punto ch'è in perfetta contraddizione col fine che voi vi siete proposti con questa legge, e per il quale noi abbiamo discorso due giorni, il fine cioè di tenere alta e di rendere prospera e feconda la docenza privata.

Di maniera che gli studenti non potranno seguire i corsi dei docenti privati, e se li vorranno seguire, il costo dell'insegnamento, che voi avete accresciuto, si accrescerà ancora di non so quante altre lire.

Una volta dunque che voi non avete più, per tenere così alta la tassa d'immatricolazione, la ragione che aveva il Governo, dovrete rendere più elastica la tassa di iscrizione, correggendo così tutto

quanto il sistema di distribuzione di tasse che avete proposto in questa parte della legge.

Voi, s'intende, avete mantenuto così elevata la tassa d'immatricolazione anche quando la ragione per la quale il Governo ve l'aveva proposta era venuta meno, perchè avete inteso di andare in aiuto con codesta tassa agl'Istituti universitari.

Ma badate, signori della Commissione, voi avevate ammesso quest'aumento della tassa d'immatricolazione per questa ragione, quando l'articolo 2° non aveva così mirabilmente figliato come ha fatto. (*Si vide*) L'articolo 2° voi lo avevate proposto meno misurato, meno avaro di quello del ministro; voi avevate proposto le dotazioni per le Università, in misura non in tutto ragionevole, pareva a me, ma forse più ragionevole di quella in cui la Camera vi ha tratti in fine. Ma ora che voi avete fatto degli aumenti grandemente notevoli ai bilanci dell'Università (sebbene codesti bilanci non saranno sufficienti nelle Università maggiori) essi saranno oggi e per molti anni soverchi, che ragione avete di porre la tassa d'immatricolazione così alta e di scemare quella d'iscrizione?

Ma avete fatto ai docenti privati, col moltiplicare così gl'Istituti e col suggellarli per sempre senza nessuna considerazione del maggiore o minor valore, il peggior servizio, perchè se c'è vita prospera e vegeta nella docenza privata è dove gli studenti sono frequenti, e voi invece avete fatto quanto più era in voi per disseminare questa studentesca; quantunque io spero che lo spirito dei giovani e delle loro famiglie annienterà in parte i vostri disegni.

Ma ora che avete fatto ciò, perchè mantenere così bassa la tassa d'iscrizione e così alta quella d'immatricolazione?

Se l'onorevole presidente non mi avesse richiamato, come di ragione, più volte a tenermi stretto all'articolo che si discute, vi avrei detto, come vi dirò negli articoli seguenti, quali saranno gli effetti della disposizione vostra relativa alle tasse d'iscrizione e come questi effetti si dovrebbero correggere, e vi proverei anche che per altre ragioni gioverebbe aumentare le tasse di iscrizione.

Ma, rimettendo ad altro momento il rimanente della mia dimostrazione, per ora vi prego di considerare due cose, cioè, che non giova nella condizione presente delle famiglie italiane accrescere nemmeno in misura lieve il costo dell'insegnamento universitario, che giova assai meno il farlo per le Facoltà di scienze fisiche e matematiche e di filosofia e lettere: che non è ragionevole il di-

tribuire questo aumento di spesa così diversamente, come è fatto nella tabella che ci sta davanti; e che è assai meno ragionevole il mantenere così alta la tassa d'immatricolazione e il rescare tanto sulle tasse d'iscrizione.

Fatte queste osservazioni, io attenderò le risposte che mi si faranno e dietro di esse conformerò le mie proposte alla Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Berio, relatore.** Io risponderò a tutto il discorso dell'onorevole Bonghi, rispondendo alla conclusione nella quale ora è venuto.

Due rimproveri in occasione dell'articolo che si discute fa l'onorevole Bonghi all'insieme delle tasse scolastiche.

Primo: che non giova accrescere il costo dell'insegnamento e tanto meno per la matematica e la filosofia; secondo: che vi è sproporzione tra la tassa d'immatricolazione e la tassa di iscrizione.

Risponderò che il maggiore aumento che si verifica nella tabella della Commissione per l'insieme delle tasse, è anzitutto una necessità dipendente dalle variazioni che furono portate all'ordinamento scolastico. È una necessità dipendente dal fatto che la tassa d'iscrizione non va più a beneficio dell'erario, ma a vantaggio dei singoli professori; e che, bisognava conservare la tassa d'immatricolazione in misura da non distruggere la proporzione esistente tra i calcoli che erano stati fatti per la dotazione fissa e la tassa che era stata pagata fino ad oggi.

Se poi i nostri egregi colleghi vorranno nell'allegato confrontare le tasse universitarie che si pagano dagli studenti, in base al regio decreto 20 ottobre 1876, e quelle che si dovrebbero pagare secondo il disegno della Commissione, vedranno come in sostanza l'aumento non sia che molto limitato e molto modesto.

La tassa di giurisprudenza era di 860 lire, secondo il regio decreto del 1876, e secondo la legge sarebbe di 900 lire. Vi sarebbe quindi un aumento di 40 lire. La tassa per la medicina e chirurgia, che prima era di 860 lire, verrebbe ora ad essere di 905, con un aumento di sole 45 lire.

Aumenti vi sono in altre categorie degli insegnamenti che si impartiscono nelle Università, ma tutti di poca importanza.

Devesi poi notare, e su questo richiamo l'attenzione della Camera, che, se essa accettasse le proposte della Commissione, di non rendere la in-

scrizione obbligatoria per tutte le materie d'insegnamento, invece di un aumento, vi sarebbe una diminuzione di tasse scolastiche; perchè se lo studente non sarà obbligato ad iscriversi a tutti i corsi prescritti per l'esame di Stato, egli avrà modo di risparmiarne ancora sulla tassa che paga attualmente.

Questo per quanto concerne il lamentato aumento generale delle tasse scolastiche.

Vengo ora alla seconda obiezione, cioè alla sproporzione fra la tassa d'immatricolazione e quella d'iscrizione ai corsi. A questo proposito prego la Camera di notare due punti sui quali l'onorevole Bonghi non si è intrattenuto. Vero è che la tassa d'immatricolazione viene aumentata, e che la tassa d'iscrizione ai corsi viene diminuita; ma la ragione è questa, che la tassa d'iscrizione, mentre prima si devolveva a vantaggio delle finanze nazionali, ora si devolve a vantaggio dei professori. E siccome i professori ufficiali hanno già il loro stipendio, non era giusto di mantenere a loro favore la tassa d'iscrizione nella misura che si pagava precedentemente.

Si potrà obiettare (ed ecco il secondo punto) che con questa diminuzione si pregiudicano i liberi docenti. Ma in fatti non è così, perchè la tassa d'iscrizione indicata nella tabella è il minimo delle tasse che i liberi docenti possono pretendere. Secondo il disposto dalla legge Casati, non modificato da questo disegno di legge, non si stabilisce che il limite minimo che lo studente deve pagare, ma è fatta facoltà al libero docente di stabilire una tassa maggiore, secondochè apprezzerà egli medesimo il valore del proprio insegnamento. Vuol dire che se alla sua pretesa corrisponderà la sua scienza, egli sarà sicuro di avere studenti; se contrariamente, non avrà studenti; ed egli è padrone di regolarsi come crederà meglio.

Quindi la sproporzione dall'onorevole Bonghi lamentata non solo non è un difetto, ma è un vero pregio della legge.

Certo l'onorevole Bonghi non converrà in queste nostre vedute, perchè noi non abbiamo avuto mai l'occasione di averlo favorevole in una sola delle disposizioni di questa legge.

Ma aspettavamo questa battaglia costante da parte del nostro dotto ed egregio contraddittore e prevedevamo che in tutto il lavoro del ministro e della Commissione non vi sarebbe un punto solo sul quale egli avrebbe concordato.

Per l'armonia poi tra la tassa d'iscrizione e quella d'immatricolazione, noi crediamo avervi dette le ragioni per le quali Commissione e ministro debbano esser lodati non biasimati.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

**Curioni.** Farò brevissime osservazioni sull'articolo in discussione. Anzitutto, io amerei che nella tabella C, invece di "corsi di un'ora ebdomadaria", si dicesse "corsi di una lezione ebdomadaria", giacchè vi sono lezioni per certi insegnamenti che si protraggono ben più di un'ora, e non vorrei che tale prolungamento delle lezioni ridondasse a danno degli studenti coll'obbligarli ad una maggiore tassa d'iscrizione.

Un'altra osservazione, che vorrei fare, sarebbe questa: andando in vigore la legge che discutiamo, le tasse che gli studenti dovranno pagare saranno aumentate.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** No, no.

**Presidente.** Prego di non interrompere.

**Curioni.** E conviene pensare a mantenere i condono delle tasse per quei giovani distinti che versano in istrettezze pecuniarie e che sovente sono i più studiosi ed i più assidui ai corsi; pare a me che sia il caso di dire qualche cosa in proposito.

**Berio, relatore.** C'è la legge Casati.

**Curioni.** Ma la presente legge dice che i professori avranno diritto di percepire le tasse d'iscrizione; tutti gli studenti che vorranno iscriversi ai corsi dovranno pagarle; ed io temo che, costituendo tali tasse un diritto dei professori, più nessuno possa essere dispensato, salvo che chiaramente sia indicato che saranno condonate le tasse a quei giovani che soddisferanno a determinate condizioni di studio e di povertà.

Però, se l'onorevole relatore dice che a questo bisogno provvede la legge Casati, prendo atto della sua dichiarazione, e non aggiungo altro.

**Presidente.** Onorevole Curioni la prego di mandare la sua proposta scritta.

L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

**Bonghi.** A me duole davvero di intrattenere ancora la Camera, ma, onorevoli colleghi, pensateci un po' prima di approvare quest'articolo; poichè la Commissione stessa conviene che si aumentano le tasse per gl'insegnamenti. L'onorevole relatore, che è così abile, si è fermato dove questi aumenti cominciano. Ora il relatore sarà un ricco uomo, ed io me ne congratulo con lui, ma si assicuri che gli studenti di scienze fisiche e matematiche troveranno una somma molto importante quella di 150 lire, che a lui pare così poca cosa. Ed io non intendo nemmeno perchè si voglia mantenere quell'aumento notevole per la scuola d'applicazione degli ingegneri. E badate che si stabiliscono con questa legge ben altri aumenti dei quali

taccio, perchè l'onorevole presidente vuole che io mi tenga nei limiti di quest'articolo.

Con questa legge voi domandate un sacrificio molto grave, ed in gran parte soverchio, allo Stato: perchè volete chiederne uno e così forte anche alle famiglie? Io non lo so; le tasse d'immatricolazione le avete date agli Istituti universitari a cui avete aumentato, senza sapere come e perchè, la dotazione fino a lire 8,545,352, e le tasse d'iscrizioni ai professori, del che, quando verremo all'articolo 26 vedrete le difficoltà. Ma, per amor di Dio, dite almeno alle famiglie italiane perchè volete che spendano di più nello insegnamento; dite a quei poveri giovani, i quali si dirigono alla carriera dello insegnamento, che mantenete così povera, perchè volete che spendano anche di più per prepararsi a questa carriera. È possibile che si passi sopra una questione siffatta senza discutere? Perchè si deve chiedere questo aumento alle famiglie? Perchè si deve gettare quest'altra somma...

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Chiedo di parlare.

**Bonghi.** ...nelle fauci degli Istituti universitari? D'altra parte, o signori, io ho udito dall'onorevole relatore esprimere un principio che è in contraddizione con tutta quanta la legislazione nostra e forestiera sulla docenza privata. Egli ha detto che in questa benedetta legge Casati (la quale è invocata continuamente come uno spettro in un ballo di streghe) (*si ride*) è stabilito, che è libero il docente privato di pattuire una somma minore...

**Berio, relatore.** Sicuro!

**Bonghi.** ...Ma io non so in quale articolo...

**Berio, relatore.** Glielo dirò io.

**Bonghi.** ...Se ci è, è un grosso sproposito! (*Si ride.*)

La tabella che la legge Casati stabilisce per le tasse di iscrizione, deve essere comune agli insegnanti ufficiali e ai privati. Uno dei divieti che hanno i docenti privati nelle Università di Germania, è di fare i corsi a miglior mercato dei professori ufficiali. Codesta facoltà turba tutto quanto il meccanismo della privata docenza nell'interno delle Facoltà. Se il docente privato è libero di dare e il professore ufficiale non è libero di dare l'insegnamento a meno di quello che voi prescrivete nella tabella B, la concorrenza sarà bella e fatta; poichè se un docente privato dà un corso con effetti legali, per esempio, per cento lire di meno, sia buono o cattivo, lo studente andrà da lui.

Era dato in un regolamento anteriore il diritto alle Facoltà di prescrivere per alcuni corsi la tassa d'iscrizione; codesto diritto voi fareste bene a man-

tenerlo: ci potrebbero essere dei corsi ufficiali, che preme moltissimo alla scienza di creare nell'interno dell'Università, e che pure, con quelle tasse che voi stabilite, non sarebbero abbastanza retribuiti.

Le Facoltà prima avevano il diritto di proporre al rettore, e poi al ministro una tassa di iscrizione maggiore dell'ordinaria per questi corsi; e sarebbe utile che questa prescrizione ci fosse nella legge.

Ad ogni modo, se non volete mantenere questa disposizione, badate che l'effetto di questo sistema di tasse che voi ora ammettereste così facilmente, sarebbe quello di aumentare la spesa dell'insegnamento. Il costo dell'insegnamento cresce, e cresce soprattutto per alcune Facoltà, e questa è cosa assai penosa.

Mi vien sott'occhio appunto ora l'articolo 121 della legge Casati il quale stabilisce che per i corsi a titolo privato non si possa pagar meno di quello che è stabilito per i corsi ufficiali; lascia dunque facoltativo l'aumento, ma non la diminuzione.

Ebbene, quest'aumento può essere facoltativo per i corsi privati, ma non può esserlo per gli obbligatorii. Certo che un privato insegnante istituendo corsi speciali, tutti suoi, può porsi all'infuori degli insegnamenti strettamente necessari, sia all'esame delle Facoltà, sia all'esame di Stato, e stabilire dei prezzi speciali. Questo può essere accordato, ma quello che non dovete accordare è la facoltà di lasciar pagare meno che ai professori ufficiali, in qualunque corso.

Concludo adunque che qui c'è un aumento per alcune Facoltà notevole, c'è una distribuzione cattiva di codeste diverse tasse, e che non c'è ragione alcuna perchè si introduca questa distribuzione cattiva.

Queste considerazioni che io fo qui prendono valore da ciò che negli articoli successivi voi vedrete usata male la tassa d'iscrizione e accresciuto il costo dell'insegnamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Dopo le parole dell'egregio relatore, la Camera non avrebbe certo di bisogno che io dessi una nuova dimostrazione del modo onde si è disposto per le tasse che gli studenti abbiano a pagare nell'iscrizione ai corsi. Ma giacchè l'onorevole Bonghi si è compiaciuto di fare un'escursione su tutto il tema delle tasse, escursione che qui a me sembrava non potesse aver luogo, così io incomincerò dal dire come si debbano tranquillizzare gli animi di tutti, perchè gli aumenti che ho sentito chiamare notevoli, e poco mancò non si chiamassero

eccessivi, si riducono alle cifre che avrò l'onore di leggere.

Facciamo un confronto fra le tasse che attualmente si pagano e quelle che si pagherebbero con la legge nuova pigliando a base, quanto alle tasse d'iscrizione, gl'insegnamenti che son oggi obbligatorii e che si presumono dovranno esserlo per gli esami di Stato.

Giurisprudenza.

Tassa attuale. . . . .	L.	860
Tassa nuova. . . . .	"	825

quindi vi è diminuzione.

**Bonghi.** Lire 925.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Adesso adesso, aspetti che gli darò la spiegazione.

Medicina: Tasse che si pagano oggi. L.	860
" Tasse che si pagheranno. "	860

qui c'è parità perfetta.

**Bonghi.** Dove legge queste cose?

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Andiamo alle scienze matematiche, fisiche e naturali.

La tassa che si paga ora è di . . . . .	L.	450
---	----	-----

Quella che si pagherà con la legge nuova è di . . . . .	"	555
---	---	-----

e qui vi è un aumento.

Per le matematiche e l'ingegneria si pagano ora . . . . .	"	860
---	---	-----

Si pagherebbero colla legge nuova "	900
-------------------------------------	-----

e qui pure vi è aumento.

Per la filosofia e lettere si pagano ora "	450
--	-----

Si pagherebbero colla legge nuova "	430
-------------------------------------	-----

e qui vi è diminuzione.

Facciamo ora un riassunto perchè la Camera lo comprenda bene.

Giurisprudenza.

Tasse attuali. . . . .	L.	860
Tasse nuove. . . . .	"	825

Medicina e Chirurgia.

Tasse attuali. . . . .	"	860
Tasse nuove . . . . .	"	860

Scienze matematiche.

Tasse attuali. . . . .	"	450
Tasse nuove . . . . .	"	555

Matematiche e Ingegneria

Tasse attuali . . . . .	"	860
Tasse nuove . . . . .	"	900

Filosofia e lettere.

Tasse attuali . . . . .	"	450
Tasse nuove. . . . .	"	430

Dunque, come vede la Camera, v'è diminuzione in parecchie, aumento in alcune.

Ma siccome tassa d'ammissione non pagheranno, tutti coloro che sono muniti di licenza liceale, viene per conseguenza che la tassa d'ammissione si dovrà dedurre dalla cifra totale nella quale è compresa.

A me pare che dopo queste spiegazioni la Camera potrà essere più che soddisfatta.

In quanto alle ragioni per le quali la Commissione ha mantenuta la tassa d'immatricolazione alta, l'onorevole Bonghi, anzichè lamentarsene, se ne dovrebbe lodare come io me ne lodo.

Difatti, l'immatricolazione volge per la massima parte a beneficio delle Università, e ne costituisce il vero e proprio cespite autonomo.

L'onorevole Bonghi lamenta che questa tassa sia stata detratta ai cespiti dello Stato; ma io credo che ormai dobbiamo esser tutti persuasi, che lo Stato non deve guadagnare sull'istruzione pubblica superiore. Deve anzi fare i sacrifici che può, non farci mercato su; quindi non è luogo a rimpiangere se qualche tassa di meno entri nell'erario, quando questa tassa accresca il materiale scientifico dei nostri laboratorii, dei nostri gabinetti; ed avvantaggi le condizioni del pubblico insegnamento degli Istituti superiori.

In quanto alle iscrizioni, che cosa si è detto? L'onorevole Bonghi vuole che le tasse per le iscrizioni ai corsi dei docenti liberi, non debbano essere inferiori a quelli dei professori ufficiali. E chi ha detto che saranno inferiori? Si è prescritto un limite minimo, al disotto del quale non si va. Per altre ragioni rimangono in piedi le disposizioni della legge Casati, come benissimo ha detto l'egregio relatore.

Le tasse sono calcolate sulla misura del tempo per ogni ora, onorevole Curioni; nè possiamo tener calcolo delle frazioni di tempo che possano darsi per una lezione od un'altra. Le differenze esistono è vero: ma siccome il tempo medio delle lezioni universitarie è calcolato ad un'ora, noi dobbiamo su questo calcolo medio accomodare quello delle nostre tasse.

Ora io prego la Camera, dopo le spiegazioni date, di consentirmi due semplici osservazioni.

Le tasse si devono pagare; dunque non è questione su ciò. Le tasse esistenti non le abbiamo che rimaneggiate. Nel rimaneggiamento che abbiamo fatto avete sentito dove diminuiscano, dove leggermente aumentino. Vi ho detto pure, che in quelle dell'allegato 16 è compresa la tassa di ammissione, la quale deve essere dedotta quando gli studenti abbiano già la licenza liceale.

Ora potete essere più che tranquilli, ed io vi prego di votare questa tabella delle tasse d'iscrizione ai corsi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Berio, relatore.** Non ho più nulla da aggiungere alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

*(È appoggiata.)*

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

Chi l'approva sorga.

*(È approvata.)*

**Bonghi.** Domando di parlare per un fatto personale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi per fatto personale. Lo indichi.

**Bonghi.** Il fatto personale è questo, che l'onorevole ministro ha letto cifre le quali farebbero passare me per poco diligente ed anzi addirittura per inventore di cifre; sicchè ho bisogno di dire alla Camera che le cifre che io ho letto si trovano a pagina 199 dell'allegato 16 alla relazione che ha questo titolo: "Tabella delle tasse universitarie che si dovrebbero pagare dagli studenti secondo il disegno di legge della Commissione." Donde tragga le sue il ministro, io non so; certo non da documenti comunicati alla Camera, e, del resto, chiaramente inesatte.

Io poi non ero autorizzato a sottrarre le tasse di ammissione, poichè la legge prescrive che per essere iscritti studenti si debba, se non si ha la licenza liceale, dare un esame d'ammissione. Ma anche sottratta questa tassa d'ammissione di 30, 20 o 10 lire, le cifre dell'ultima colonna dell'allegato non riescono quelle che il ministro ha recitate.

**Presidente.** Onorevole Curioni, fa qualche proposta?

**Curioni.** No, signore.

**Presidente.** Verremo quindi ai voti.

Rileggo la tabella C. — *Tasse per le iscrizioni ai corsi annuali:*

Corso di 1 ora ebdomadaria . . . . .	L.	5
" di 2 ore ebdomadarie . . . . .	"	10
" di 3 " . . . . .	"	15
" di 4 " . . . . .	"	20
" di 5 " . . . . .	"	25
" di 6 " . . . . .	o più	30

Pongo a partito questa tabella.

*(È approvata.)*

Pongo a partito l'articolo 26, che diventerà poi 23.

Lo rileggo:

“ Chiunque può iscriversi ai singoli corsi universitari, pagando la tassa d'iscrizione stabilita dalla annessa tabella C. ”

(È approvato.)

Ora passeremo all'articolo 27, che diventerà 24. Lo rileggo:

“ Qualora le Facoltà stabilissero, per gli insegnamenti che non fanno parte degli esami di Stato, corsi semestrali, le tasse stabilite per questi corsi nella tabella C saranno ridotte di un terzo. ”

(È approvato.)

Articolo 28, che diventa 25.

“ Chiunque domanda d'esser iscritto come studente regolare all'Università od Istituto d'istruzione superiore dovrà:

“ 1° Presentare il diploma di licenza liceale oppure sostenere un esame d'ammissione secondo il regolamento della Facoltà in cui domanda di iscriversi, pagando la tassa stabilita dall'annessa tabella D; ”

“ 2° Pagare la tassa d'immatricolazione secondo l'annessa tabella E. ”

“ Per gli aspiranti alla professione d'ingegnere potrà bastare, invece della licenza liceale, la licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico. ”

Le tabelle D ed E sono le seguenti:

Tabella D. Tassa per l'esame d'ammissione:

Facoltà di legge . . . . .	L. 30
” di medicina . . . . .	” 30
” di matematica . . . . .	” 30
” di scienze fisiche e naturali, filosofia e lettere . . . . .	” 20
Scuola di farmacia . . . . .	” 10
” di veterinaria . . . . .	” 10
” di ostetricia per le levatrici . . . . .	” 10

Tabella E. — Tassa di immatricolazione:

Facoltà di legge . . . . .	L. 300
” di medicina . . . . .	” 200
” di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . .	” 100
Facoltà di filosofia e lettere . . . . .	” 50
Scuole di farmacia . . . . .	” 50
” di applicazione per gli ingegneri . . . . .	” 150

” di veterinaria . . . . .	” 50
” di ostetricia . . . . .	” 50

**Berio, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Do facoltà di parlare all'onorevole relatore.

**Berio, relatore.** Nella tabella E è omessa la scuola di agronomia. La Commissione propone che si aggiunga in fine della tabella questa scuola con la relativa tassa di lire 50.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Umana.

**Umana.** Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla prima parte dell'articolo 28:

“ Chiunque domanda d'esser iscritto come studente regolare all'Università od Istituto d'istruzione superiore dovrà:

“ 1° Presentare il diploma di licenza liceale, oppure sostenere un esame d'ammissione secondo il regolamento della Facoltà in cui domanda di iscriversi, pagando la tassa stabilita dall'annessa tabella D. ”

Con questa prima parte dell'articolo 28 il legislatore ha inteso di assicurarsi che gli studenti, i quali domandano d'isciversi per compiere studi scientifici e professionali presso una Facoltà, possiedano quel *minimum* di cultura generale che senza dubbio è richiesto per poter frequentare le scuole con profitto.

Quindi, per quanto ha tratto allo spirito della disposizione, io sono pienamente d'accordo. Però il legislatore qui ricorre a due specie di prova: la prima è il diploma di licenza liceale; la seconda l'esame d'ammissione.

Saranno qui molti che ricordano il tempo nel quale questi esami di ammissione presso le Facoltà erano in vigore, ma sono persuaso che ricorderanno ancora come cattiva prova facessero, e come si fu costretti di abolirli e ricorrere, come esperimento vero di idoneità, alla licenza liceale.

Non mi dilungherò molto; mi limiterò a far considerare che, ove fosse accettato l'esame di ammissione, si porterebbe una perturbazione gravissima e irreparabile all'ordinamento attuale degli studi mezzani, i quali hanno invece bisogno di tutte le premure del Governo, perchè siano meglio costituiti e conseguiscano il vigore che finora ad essi venne meno.

Quindi, d'accordo col mio collega ed amico, l'onorevole Picardi ed altri onorevoli colleghi, presento un emendamento, il quale consiste nel lasciare soltanto del secondo capoverso di questo

articolo le parole: " presentare il diploma di licenza liceale „ sopprimendo le rimanenti parole, e con esse la *tassa* stabilita dalla tabella *D*.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini Ulisse.

**Dini Ulisse.** Io sono nel medesimo concetto dell'onorevole Umana; e dopo quello che egli ha detto, tanto più che io desidero che si venga presto alla fine di questa legge, non dirò che poche parole.

Convengo con lui che, ove si ritornasse al sistema di ammettere gli studenti nelle Università col semplice esame di ammissione, ne avverrebbe un grande abbassamento negli studi mezzani; vado anche più in là, credo che si vuoterebbero le scuole secondarie. L'esame di ammissione poi per quanto grave si facesse, non assicurerebbe mai abbastanza del valore dei giovani, della loro cultura letteraria e scientifica; ed essi si accingerebbero, per lo più mal preparati, agli studi superiori. Perciò convengo con l'onorevole Umana, che debba essere soppressa quella seconda parte del primo paragrafo che si riferisce all'esame di ammissione, e che, come regola generale per entrare alle Università debba richiedersi la licenza liceale.

Debbo però aggiungere che qualche altra modificazione deve farsi a quest'articolo del disegno di legge. Quando noi abbiamo soppressa quella seconda parte resta stabilito che per tutte le ammissioni alle Università debba presentarsi il diploma di licenza liceale.

Ora vi sono delle professioni, per le quali il diploma di licenza liceale riconosco che è troppo, come, per esempio, per gli studi di farmacia, di agraria, di ostetricia, e forse anche di veterinaria. Potranno entrarci, ben s'intende, anche coloro che hanno la licenza liceale; ma parmi vi si debba potere entrare anche in modo più facile con delle norme che a mio credere sarebbe opportuno di lasciare che venissero determinate dal regolamento generale per l'attuazione della presente legge.

Si potrebbe nello stabilirle sentire anche il parere delle singole scuole, dei singoli Istituti; senza però che di questo io intenda fare una condizione.

Un'ultima osservazione, se la Camera me lo permette.

È detto nell'ultimo capoverso, che " per gli aspiranti alla professione d'ingegnere potrà bastare, invece della licenza liceale, la licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico. „

E sta bene; ma è però da notare, che in questo momento oltre alla professione d'ingegnere, la licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto

tecnico apre l'adito anche ad altre professioni, ad altri studi, come per esempio, alle scienze naturali. Io crederei opportuno perciò che si continuasse ad ammettere nelle Università anche per questi studi, i giovani che hanno la licenza nella sezione fisico-matematica di un Istituto. Compendiando dunque in un articolo queste mie idee, io proporrei che a quello del disegno di legge si sostituisse il seguente:

" Chiunque domanda di essere iscritto come studente regolare ad una Università o Istituto superiore, dovrà:

1° presentare il diploma di licenza liceale.

2° pagare la *tassa* d'immatricolazione secondo la annessa tabella *E*.

" Per gli aspiranti alla professione d'ingegneria, e a quelle altre che verranno determinate nel regolamento generale per l'attuazione della presente legge, potrà bastare, invece della licenza liceale, la licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico.

" L'ammissione ai corsi di farmacia, ostetricia, agraria, e veterinaria, oltre che sulla presentazione della licenza liceale, potrà farsi anche colle norme, che saranno determinate nel regolamento generale per l'attuazione della presente legge, sentito il parere delle singole Università, ed Istituti superiori. „

E con questo ho finito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto, il quale ha proposto il seguente emendamento all'articolo 28:

*L'ultimo capoverso si modifichi come segue:*

" Gli aspiranti alla professione d'ingegnere dovranno presentare la licenza liceale o la licenza fisico-matematica dell'Istituto tecnico secondario. „

**Cavalletto.** Io ho proposto quell'emendamento, perchè la dizione del capoverso proposto dalla Commissione mi pare che esprima l'idea che sia per gli ingegneri di pochissima importanza la licenza liceale, come risulta dal suo dire che, " invece della licenza liceale, potrà bastare la licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico. „

A me pare che, in questa maniera, implicitamente si esprima il concetto che la licenza liceale per gli ingegneri sia di poca utilità, anzi di minore importanza della licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico.

Io credo invece che per gli ingegneri, che sono veri professionisti, sia oggi di molta importanza la coltura generale classica, e che questa dovrebbe

anzi reputarsi indispensabile. Negl'Istituti tecnici la coltura classica è data molto incompletamente e imperfettamente, non è data con quella ampiezza, con cui si dà nei ginnasi, e nei licei. Io credo che all'uomo colto non debba essere ignoto il mondo greco, il mondo romano; il pensiero greco, il pensiero romano, che sono il pensiero e la tradizione dell'antica civiltà.

Quindi ho proposto una diversa dizione, perchè veramente io vorrei che fosse implicitamente espresso il desiderio che coloro i quali vogliono aspirare ad essere ingegneri, presentassero la licenza liceale.

Ma siccome adesso è già adottato il sistema di alternativa, cioè, di poter presentare la licenza liceale oppure la licenza della sezione fisico-matematica, così io, sebbene non di buon grado, mi acconcio al vigente sistema.

Ma, ripeto, non posso assentire ad una dizione che esprime quasi l'apprezzamento di una minore importanza per la licenza liceale; e perciò io ho proposto il mio emendamento, il quale si potrebbe riprodurre anche in un'altra forma, dicendo: "Gli aspiranti alla professione di ingegneri, in mancanza della licenza liceale, dovranno presentare la licenza della sezione fisico-matematica d'istituto tecnico. „

**Presidente.** Vuole avere la compiacenza, onorevole Cavalletto, di mandarmi il suo emendamento? Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** La base, tanto in Germania, quanto in altri paesi, di tutto il buono andamento dell'insegnamento universitario, è quella che in Germania chiamano *maturitätsprüfung* e che noi chiamiamo licenza liceale; dappoichè è quella che assicura al professore un uditorio tutto quanto, il più possibile, egualmente istruito e maturo in quei rami del sapere che formano l'insegnamento secondario, e fanno la persona colta, capace di intendere il mondo in cui vive, di seguire i progressi ed il movimento della scienza, capace di studiare il passato e di ritrovare in esso le ragioni dei fenomeni del tempo presente. Questo fatto di un uditorio che abbia già i principii e i semi di una elevata coltura, oltre ad essere la guarentigia dell'elevatezza stessa dell'insegnamento universitario, è la miglior sicurezza che cotesto insegnamento troverà menti adatte ad accoglierlo e a secondarlo.

Noi abbiamo mantenuto per un certo tempo che non bastasse nemmeno l'esame di licenza liceale per essere ammessi all'Università, ma occorresse altresì l'esame di ammissione. Ma nel 1875 o nel

1876, non ricordo bene, questo fu soppresso, e si ritenne che quello di licenza liceale bastasse.

Per aver preso un tal provvedimento, io fui accusato, perfino dal mio amico Spaventa, di aver violato la legge. Ma io che era stato ed era professore, avevo avuto modo di convincermi che l'esame di ammissione non aveva nessun valore.

**Berio, relatore.** Ma se siamo d'accordo, e siamo disposti a sopprimere questa parte dell'articolo.

**Bonghi.** Ma io non posso saperlo.

**Presidente.** Prego di non interrompere l'oratore.

**Bonghi.** Mi si dice che la Commissione accetta di sopprimere quest'inciso; in questo caso si doveva dirlo prima.

**Berio, relatore.** Come si fa a parlare se non ne lascia il tempo?

**Presidente.** Ma li prego, non facciano conversazioni.

Dunque, onorevole Bonghi, ella, per ora, rinuncia a parlare?

**Bonghi.** Siccome l'onorevole relatore dice che dovrà variare la dizione dell'articolo, io aspetterò di vedere se occorra che io parli o no.

**Berio, relatore.** Oh! parlerà egualmente!

**Presidente.** Dunque l'onorevole Bonghi rinuncia a parlare.

**Bonghi.** Rinunzio, per ora, se l'onorevole relatore....

**Presidente.** Ma scusi, io ho già invitato l'onorevole relatore a fare le sue dichiarazioni, prima che si cominciasse a discutere questo articolo, appunto nella speranza, com'egli ha detto, che la discussione fosse abbreviata. L'onorevole relatore ha fatto la sua dichiarazione, e io non poteva fare altro, nè fargli dire di più di quello che egli voleva dire. Se adesso il relatore vuol fare un'altra dichiarazione, io gli darò facoltà di parlare.

**Bonghi.** Va bene; allora faccia la sua dichiarazione. (*Si ride*)

**Berio, relatore.** La dichiarazione che io ho fatto non si riferiva all'articolo 28, perchè in quel momento era in discussione l'articolo 27.

**Presidente.** No, no, scusi. Ella, prima che si discutesse questo articolo 28, ha dichiarato che si doveva aggiungere nella tabella E, dopo la scuola d'ostetricia, la scuola d'agronomia.

**Berio, relatore.** Sta bene, per la tabella E....

**Presidente.** Che è annessa all'articolo 28.

**Berio.** Debbo ora aggiungere una dichiarazione, alla quale son tratto dalle parole dell'onorevole Bonghi. E poichè la proposta di emendamento a questo articolo fu fatta dall'onorevole Dini, dopo che io avevo già parlato in ordine alla tabella E, era

impossibile che io dichiarassi allora di accettare o no una proposta che non era stata presentata.

**Presidente.** Mi permetta; a rigor di termini, Ella non poteva dichiararlo nè prima nè ora, perchè il regolamento prescrive che solamente quando gli emendamenti sono stati svolti, il relatore della Commissione abbia il diritto di dichiarare se li accetti oppure no.

**Berio, relatore.** Riconosco la completa giustezza dell'osservazione dell'onorevole presidente. Ma egli comprenderà qual sia l'animo del relatore che ode discutere sopra una questione, nella quale egli è d'accordo con quelli che discutono.

Quindi io ho creduto di far cosa utile all'interesse della discussione, interrompendo l'onorevole Bonghi, e dicendo che la Commissione accetta che la seconda parte dell'articolo 28 sia modificata così: " presentare il diploma di licenza liceale e pagare la tassa di immatricolazione secondo la annessa tabella *D.* " La Commissione però non può esimersi dall'accennare le ragioni per le quali accetta questa variante della sua proposta.

Nel concetto del disegno ministeriale, c'era anche questa disposizione di cui si discute; solamente era esposta all'articolo che concerne l'esame di Stato.

La Commissione invece, considerando che nell'articolo 24 del disegno di legge dell'onorevole ministro, non si accennava punto nè ad un esame di ammissione, nè alla licenza liceale, ha creduto di fare cosa utile alla economia della legge, collo stabilire nell'articolo 28 della sua proposta (che corrisponde all'articolo 24 del progetto ministeriale) che coloro i quali vogliono essere regolarmente iscritti in una Università, debbano presentare il certificato di licenza liceale, o subire un esame di ammissione.

Dopo tali spiegazioni, noi siamo disposti ad accettare la proposta dell'onorevole Dini, di sopprimere, cioè, nella seconda parte dell'articolo 28 le parole: *per sostenere l'esame di ammissione*, ecc. e poi includere nell'articolo quelle altre disposizioni che si riferiscono alle scuole inferiori, come ostetricia, farmacia, ecc., per le quali crediamo giusto concedere l'iscrizione anche col solo esame d'ammissione all'Università, e senza il bisogno del certificato di licenza liceale.

**Bonghi.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Bonghi.** Io pregherei l'onorevole presidente di volere avere la gentilezza di leggere la proposta dell'onorevole Dini. Poichè a me pare che la dichiarazione testè fatta dall'onorevole relatore, corregga un punto molto importante della legge, (e

gliene faccio i miei complimenti) che a me pareva uno degli errori più grossi della legge medesima.

**Presidente.** Rileggerò dunque tutte le proposte. L'onorevole Cavalletto ritira l'emendamento che era stato stampato e che gli onorevoli deputati hanno sott'occhio, e propone invece che all'ultimo capoverso dell'articolo 28 si dica: « gli aspiranti alla professione d'ingegnere, in mancanza di licenza liceale, dovranno presentare la licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico. »

Gli onorevoli Umana e Picardi propongono che al secondo capoverso dell'articolo 28 si dica soltanto: " presentare il diploma di licenza liceale, " e che tutto il rimanente venga soppresso.

La Commissione propone che alla tabella *E*, che deve essere annessa all'articolo 28, sia aggiunta la scuola d'agronomia colla tassa di lire 50.

L'onorevole Dini finalmente propone che all'articolo 28 sia sostituito il seguente:

" Chiunque domanda d'essere iscritto come studente regolare all'Università, o ad un Istituto superiore, dovrà:

" 1° presentare il diploma di licenza liceale;

" 2° pagare la tassa d'immatricolazione secondo l'annessa tabella *E.* "

Quindi la tabella *D* scompare; è vero?

**Berio, relatore.** Sì, signore.

**Presidente.** Il che vuol dire che poi bisognerà cambiare anche le lettere delle tabelle, secondo l'articolo che l'onorevole Dini propone, e che seguita così:

" Per gli aspiranti alla professione d'ingegnere, ed a quelle altre che verranno determinate nel regolamento generale per l'attuazione della presente legge, potrà bastare, invece della licenza liceale, la licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico.

" L'ammissione ai corsi d'ostetricia e farmacia agraria e veterinaria, oltrechè sulla presentazione della licenza liceale, potrà farsi anche colle norme che saranno determinate dal regolamento generale per l'attuazione della presente legge, sentito il parere delle singole Università o Istituti superiori. "

Scusino, si deve dire o oppure e?

**Dini Ulisse.** Deve dirsi *e*.

**Presidente.** Sta bene; dunque " ... e Istituti superiori. "

L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

**Bonghi.** Questa proposta adunque...

**Presidente.** Abbia pazienza. Prima che Ella parli, io prego ancora una volta i colleghi di pre-

sentare i loro emendamenti in tempo; altrimenti con tutti questi emendamenti e articoli improvvisati, non so come questa legge riuscirà. (*Bene!*)

**Bonghi.** La proposta adunque consiste nel sopprimere l'esame di ammissione, e nel provvedere che in alcune scuole si possa essere ammessi altrimenti con altro diploma che con quello di licenza liceale. Io non ho obiezione a fare a questo proposito. L'onorevole Cavalletto poi mantiene la sua proposta. Ora, a proposito di questa, io faccio osservare che nell'antieriore nostra legislazione, s'era voluto provvedere a che la coltura classica fosse pure in coloro che si dedicano alla carriera d'ingegnere.

Non c'è di fatti ragione che questi ne siano privi? Perchè, se essi ne possono fare a meno, bisognerebbe ai medici? Per intendere forse certe parole; ma a ciò alcuni dizionari basterebbero. È necessario quindi che in questo rispetto tutte le classi di coloro che, per la qualità delle loro professioni hanno una grande influenza nella società, siano trattate didatticamente del pari. Adunque nella nostra legislazione anteriore s'era provveduto richiedendo un esame di latino a quelli che chiedevano l'ammissione alla Facoltà di matematiche, presentando la licenza dell'Istituto tecnico. Ma questi di latino non ne sapevano nulla, e i professori incaricati d'ammetterli finivano coll'accettarli, quando all'esame provavano di sapere di latino così poco da non averlo neanche alla lontana studiato mai. (*Si ride*) Sicchè quest'espedito fu dovuto abbandonare; ma coll'abbandonarlo non si è rimediato alla cosa. Le scuole tecniche in Germania, dalle quali si ha l'adito alle politecniche, hanno una organizzazione diversa dalla nostra, e non sono così letterariamente povere come le nostre.

Quindi l'attestato che gli studenti portano uscendo da quella scuola, risponde al fine che si propone l'onorevole Cavalletto, assai meglio che non faccia l'attestato del nostro Istituto tecnico. Perciò io amo sperare che il ministro e la Commissione accettino l'emendamento dell'onorevole Cavalletto, od almeno permettano di cercare un espediente pel quale fosse più garantita la coltura delle persone che si dedicano alla carriera dell'ingegneria, come è garantita per le persone che si dedicano alla carriera dell'avvocatura e della medicina.

*Voci.* Ai voti, ai voti.

**Presidente.** Io prego l'onorevole relatore di voler semplicemente dichiarare se e quali egli accetti degli emendamenti che gli onorevoli Cavalletto, Umata e Dini hanno presentati.

**Berio, relatore.** L'emendamento dell'onorevole Umata e quello dell'onorevole Dini si compenetrano, e quindi, accettando quello dell'onorevole Dini intendiamo accettare quello dell'onorevole Umata.

L'emendamento dell'onorevole Cavalletto ha per scopo di adoperare verso gli studenti di ingegneria delle frasi che maggiormente accentuano il rispetto dovuto a quella scienza; e noi quindi lo accettiamo, poichè esso non altera lo stato delle cose, e non fa che parlare delle scuole di applicazione degli ingegneri con frasi che all'onorevole Cavalletto paiono maggiormente corrispondenti al desiderio delle Facoltà stesse, e sulle quali pienamente concordiamo, perchè da parte nostra abbiamo sempre considerato la scuola degli ingegneri, e gli ingegneri in genere, come uno dei grandi elementi di civiltà nel nostro paese.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini Ulisse.

**Dini Ulisse.** Siccome è stata trovata giusta l'osservazione dell'onorevole Cavalletto, mi pare che la sua proposta si potrebbe includere nel mio emendamento...

**Presidente.** È quello che voleva dire io.

**Dini Ulisse.** ... e si potrebbe dire così: " Gli aspiranti alle scuole d'applicazione degli ingegneri, ed a quelle altre che . . . . ."

**Berio, relatore.** No, no; domando di parlare.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Berio, relatore.** L'onorevole Dini, con la proposta sua, darebbe luogo ad una confusione che la Commissione non può assolutamente accettare. Per gli studenti che vogliono iscriversi nelle Università per aspirare alla carriera matematica, basta o la licenza liceale o la licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico. Ma l'una o l'altra ci vuole, e non possiamo lasciare al regolamento la potestà di determinare un'altra forma di ammissione.

**Presidente.** A me pare che il concetto dell'onorevole Cavalletto sia già compreso nella proposta dell'onorevole Dini.

**Cavalletto.** Sì.

**Presidente.** Perchè l'onorevole Dini, oltre ad occuparsi degli aspiranti alla professione d'ingegnere, si è pure occupato di altre professioni, come ostetricia, farmacia ecc. Ma se egli propone che per queste due ultime abbia a provvedere il regolamento, per gli aspiranti all'ingegneria propone quello che l'onorevole Cavalletto vuole.

*Voci.* Sì, sì.

**Presidente.** Veniamo dunque ai voti.

Prima di tutto porrò a partito l'emendamento proposto dalla Commissione alla tabella *E*, che consiste nell'aggiungere, dopo *le scuole di farmacia* le parole *scuole di agronomia*, con una tassa di immatricolazione di 50 lire.

Chi approva questo emendamento è pregato di sorgere.

(*È approvato.*)

Pongo a partito il complesso della tabella *E* che ho già letto, e che diventa *D*, perchè la tabella *D* fu soppressa.

(*È approvato.*)

Ora pongo a partito l'articolo che l'onorevole Dini e l'onorevole Cavalletto contrappongono a quello su cui si è fatta la discussione e che la Commissione accetta.

Lo rileggo:

“ Chiunque domanda d'esser iscritto come studente regolare all'Università od Istituto d'istruzione superiore dovrà:

“ 1° Presentare il diploma di licenza liceale;

“ 2° Pagare la tassa d'immatricolazione secondo l'annessa tabella *D*.

“ Per gli aspiranti alla professione d'ingegnere ed a quelle altre che verranno determinate nel regolamento generale per l'approvazione della presente legge potrà bastare, invece della licenza liceale, la licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico.

“ L'ammissione ai corsi di ostetricia . . . .  
. . . potrà farsi anche colle norme che saranno designati dal regolamento . . . . .  
Istituto superiore. ” (*Interruzione degli onorevoli Cavalletto e Dini*)

Ma scusino, allora mi mandino le proposte precise, poichè io non sono qui per compilarle, ma solamente per metterle a partito.

(*L'onorevole Cavalletto sale a parlare con l'onorevole Presidente.*)

**Presidente.** Onorevole relatore, la prego di un momento d'attenzione.

Il periodo contestato dell'emendamento dell'onorevole Dini, che dovrebbe comprendere l'emendamento dell'onorevole Cavalletto, sarebbe ora ridotto a questo: “ Gli aspiranti alla professione di ingegnere e a quelle altre che verranno determinate dal regolamento generale per l'esecuzione della presente legge, in mancanza della licenza liceale presenteranno la licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico. ”

**Cavalletto.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** A me pareva che per gl'ingegneri si dovesse mantenere un inciso distinto. Dopo le parole: “ secondo l'annessa tabella *D*, ” io vorrei si dicesse: “ gli aspiranti alla professione d'ingegnere dovranno presentare o la licenza liceale o la licenza della sezione fisico-matematica. ”

E poi venire con un ultimo capoverso indicando quelle altre professioni minori che dovranno essere determinate dal regolamento.

**Presidente.** Prego ancora una volta la Commissione di volermi dire quali di questi emendamenti accetti e quali non accetti; e prego per la cinquantesima volta gli onorevoli colleghi di voler proporre gli emendamenti da porre in discussione, nella seduta precedente a quella in cui si devono discutere; poichè se si aspetta al trentunesimo giorno di discussione ad improvvisare gli emendamenti, la discussione non può procedere bene.

(*Bene!*)

*Voci.* Ha ragione.

**Berio, relatore.** Onorevole presidente, la Commissione non ha difficoltà di consentire anche al desiderio dell'onorevole Cavalletto, che cioè per gli aspiranti alla carriera degli ingegneri si faccia un comma a parte, perchè ciò non altera nè guasta la proposta dell'onorevole Dini.

**Presidente.** Ma scusi, la muta anzi completamente.

**Berio, relatore.** Sarà così! Che vuole? nessuno ci ha comunicato questa proposta!...

**Presidente.** Nessuno glie l'ha comunicata? Io l'ho letta, ed ella ha detto il suo avviso. (*Si ride*)

**Berio, relatore.** Ho detto il mio avviso in genere, ma non avendo sott'occhio il testo preciso, io non posso vedere se la proposta dell'onorevole Cavalletto possa formare un capoverso a sè.

*Una voce.* A domani!

**Presidente.** Ma che domani?...

*Altra voce.* Chiedano che sia sospesa per qualche minuto la seduta; così potranno intendersi.

**Presidente.** Onorevole relatore, ponga mente a questo: che mentre l'onorevole Dini col suo emendamento vuole provvedere agli aspiranti alla carriera d'ingegneri e ad altre professioni, l'onorevole Cavalletto crede che questo non corrisponda al pensiero suo.

L'onorevole Dini, in altri termini, propone un emendamento completamente sostitutivo dell'articolo della Commissione; l'onorevole Cavalletto invece mantiene l'articolo della Commissione, e soltanto propone una modificazione per ciò che

si riferisce agli ingegneri. Dunque, come può fare la Commissione ad accettare queste due cose insieme? Deve scegliere l'una o l'altra.

**Berio, relatore.** Onorevole presidente, noi riteniamo che nell'emendamento dell'onorevole Dini sia compreso perfettamente ciò che desidera l'onorevole Cavalletto; e quindi, a meno che non si tratti di soddisfare il desiderio dell'onorevole Cavalletto in quanto si riferisca ad una questione di forma, noi accettiamo l'emendamento dell'onorevole Dini. Ma per la dizione precisa, io non posso dire il mio parere, se non ho tutti gli emendamenti sott'occhio.

**Presidente.** Si portino gli emendamenti al relatore; pare che me li voglia tenere io! *(Si ride)*

*(Si comunicano gli emendamenti al relatore. — Pausa — Conversazioni animate fra i membri della Commissione e i proponenti degli emendamenti.)*

**Presidente.** Questa cosa che pareva così semplice, è invece molto complicata. Per conseguenza proporrei di rimandare a domani la votazione dell'articolo 28 che diventa 25.

*Voci.* Sì! sì!

**Presidente.** Così la Commissione potrà preparare una nuova formula dell'articolo stesso.

Passiamo all'articolo 29 che diventerà 26.

“ Le tasse d'iscrizione dovute per gli esercizi pratici nei laboratori dei vari Istituti, saranno determinate dalle Facoltà o dagli Istituti cui i laboratori appartengono. ”

**Bonghi.** Chiedo di parlare. *(Rumori)*

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

**Bonghi:** Questo articolo è una prova di ciò che io diceva poc' anzi; esso stabilisce un altro aumento nel costo dell'insegnamento; aumento che cade più gravemente sopra gli studenti delle Facoltà di medicina e chirurgia, e sopra gli studenti della Facoltà di scienze fisiche e matematiche.

Ora, signori miei, badate; voi avete aumentata abbastanza questa tassa per la Facoltà d'ingegneria (l'aumento è stato oltre delle 100 lire) mentre l'avete aumentata poco per la medicina. Ma ora voi proponete un aumento che cade notevolmente sopra gli studenti di queste tre categorie: d'ingegneria, di medicina, di scienze fisiche e matematiche.

In quanto ai primi, voi potete sino ad un certo punto dire che, d'ingegneri, le scuole di applicazione ne forniscono più del bisogno; ma potete voi dire lo stesso degli studenti della Fa-

coltà di medicina? Vi fornisce essa tanti medici quanti ne abbiamo bisogno per i nostri comuni? Il numero dei medici condotti è soverchio? Io non lo credo; ed avendo interrogato parecchi sopra cotesto problema igienico ed economico, mi è stato risposto che, invece di abbondare pel bisogno del paese, gli studenti di medicina difettano.

Ora io vi prego di considerare che gli studenti di medicina hanno un corso di sei anni, e sono quelli per i quali le famiglie hanno bisogno di più grossa spesa. E se voi fate astrazione dai pochi medici fortunati delle grandi città, quale è l'avvenire dei medici che sono nei comuni? Hanno essi un ricco avvenire? È una ricca professione la loro? Io quindi vi domando: è egli ragionevole che, dopo avere accresciuto, sia pure di poco, il costo dell'insegnamento della medicina, ora qui poniate questa nuova tassa che è indeterminata e che potrà essere notevole? Una nuova tassa che obbligherà lo studente ad una spesa certa, sensibile, non per l'uno o per l'altro dei corsi che debba seguire nei sei anni, ma per tutti i corsi, giacchè sono tutti sperimentali?

Un problema serio, per una Camera che avesse voluto studiare profondamente i problemi della istruzione pubblica nelle loro relazioni sociali, sarebbe stato appunto questo: in che maniera gli aspiranti alla carriera della medicina avrebbero potuto compiere i loro studi con minore spesa e minore anticipazione. Voi, invece, questo problema non lo toccate nè punto nè poco; nè permettete neanche che si discuta; e senza discuterlo accrescete notevolmente il prezzo di cotesto insegnamento. Io domando all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro (i quali farebbero bene ad ascoltarmi, almeno uno dei due...)

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Ma se io sono qui.

**Presidente.** Onorevole Bonghi, l'onorevole ministro è presente.

**Bonghi.** Io adunque domando se essi credano di provveder bene a questa parte dell'insegnamento...

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Benissimo.

**Bonghi.** Ed io dico malissimo: son due avverbii! *(Si ride!)*

**Presidente.** Ed io prego di non interrompere.

**Bonghi.** Il ministro non avrebbe dovuto interrompermi, perchè non m'ha ascoltato, essendo la sua attenzione più piacevolmente occupata a girare.

**Presidente.** Ma, onorevole Bonghi, il ministro era occupato a parlare un momento con un collega.

Eppoi, mi ascolti; sono venti anni che siamo insieme nel Parlamento, ed io non ho visto mai una discussione andare in questo modo; se il ministro si muove un momento, ella l'apostrofa; il ministro da un'altra parte si rivolge a lei. Ma che modi sono cotesti? Proseguano calmi e tranquilli, nella discussione!

**Bonghi.** Ella dice bene; ma come siamo alle sei e mezzo e abbiamo cominciato al tocco, è logica questa stanchezza; e anche questa irritazione nervosa.

**Presidente.** Il vero modo è, onorevole Bonghi, che quando la Camera ha preso una deliberazione, debba essere mantenuta e rispettata; questo è il dovere del presidente. La Camera ha deliberato di sedere dal tocco alle sette, ed il presidente dal tocco alle sette si trova al suo posto; aggiungo anzi che dimani, al tocco, incomincerò la seduta con la chiama, e farò poi pubblicare il nome degli assenti nella *Gazzetta Ufficiale*. (*Benissimo!*)

**Bonghi.** Il presidente dice benissimo; ma l'effetto che io dicevo, in una seduta così prolungata, è impossibile evitarlo.

Ora dunque, io diceva, si provvede bene all'insegnamento medico, ai bisogni del paese, accrescendo queste tasse?

Io credo che sia nell'interesse sociale provvedere a che i comuni siano provvisti di chi ne curi gli abitanti. Ora la lunghezza del corso medico (per quanto io non abbia competenza a giudicare di questo) credo sia già di grande aggravio per le famiglie; noi non dobbiamo accrescere questo aggravio.

Io vi prego, signori, di considerare che in altri paesi, cotesto corso è assai più breve che presso di noi. Io non vi dico che anche noi dobbiamo abbreviarlo, non lo so ora; ma quello che io vi domando è se vi sembri ragionevole accrescere le tasse relative a questo insegnamento medico di non so quanto, perchè spetterà alle Facoltà a deciderlo?

Passiamo agli studenti delle scienze fisiche e matematiche.

Voi avete aumentato le tasse per questo corso, più che pel corso medico; e ora con questo articolo volete recare anche agli studenti di fisica e matematica un aumento di spesa notevole, imperocchè anche essi hanno molti studi sperimentali. E chi sono codesti studenti di scienze fisiche e matematiche? Non sono già gli studenti che passano alla scuola di applicazione degli ingegneri, pei quali ho detto qualche parola in principio; bensì sono gli studenti i quali si indirizzano alla carriera dello insegnamento secondario, i quali

s'indirizzano a diventar professori di chimica fisica, e via via, nei nostri Istituti secondari. Ora, o signori, vi giova anche per essi di accrescere il costo dell'insegnamento?

Siete voi così largamente provveduti di professori per l'insegnamento secondario; vengono codesti studenti da famiglie così agiate e così ricche; i loro parenti hanno speso così poco, per erudirli; quando sono nominati professori, li pagate voi tanto, che possiate, utilmente per l'insegnamento secondario, utilmente pel paese, accrescere il costo dell'insegnamento mediante queste tasse di laboratorio? Considerate, o signori, che codesto aumento non cade punto sopra gli studenti di giurisprudenza. Ora sarebbe vostro interesse di diminuire gli studenti di giurisprudenza, e accrescere quelli di medicina, e della Facoltà di scienze fisiche e matematiche, perchè avete una povera e scarsa provvigione di professori di scuole secondarie, soprattutto nelle scienze sperimentali, e i medici difettano, dove gli avvocati abbondano. Quale è invece l'effetto della vostra disposizione? Quello diametralmente opposto.

Ma di queste cose non preme che la Camera si occupi; abbiamo ben altre cose sulle quali preme di deliberare! D'altra parte, chi determina queste tasse di laboratorio? Le Facoltà e gli Istituti a cui i laboratori appartengono. Dipenderanno, dunque, da criteri nei quali lo Stato non entra nè punto nè poco; da criteri nei quali entra la utilità di Istituti speciali, anzichè i bisogni generali dello Stato.

È questo un problema che è tutt'altro che proprio solamente degli Istituti, ma che è di natura necessariamente generale, governativa, sociale. E voi volete togliere ogni autorità al ministro e a voi medesimi circa la soluzione che le Facoltà e gli Istituti potranno darvi?

Questo non è soltanto un problema d'insegnamento, non è soltanto un problema di bilancio.

Voi avete accresciuto il bilancio delle Università; ma, di fronte all'accrescimento di questo bilancio, non riservate al ministro, non riservate alla Camera, e neanche ai Consigli tecnici dello Stato di esaminare le disposizioni che in questi rispetti le Facoltà prendano, nè se esse siano o no in accordo coi bisogni generali della società che qui vi delegò a rappresentarla?

Io credo che dovrete, Commissione e ministro, almeno considerare se avete già dato alle Facoltà e agli Istituti tanto da gravare essi stessi delle spese di cui volete che questa tassa li compensino, se pure intendete, il che non è chiaro, che queste tasse vadano a lor beneficio. Quando non vogliate

questo, almeno limitate queste tasse ad una misura che vi sembri d'accordo coi bisogni generali dello Stato.

Ecco le brevi considerazioni, o signori, che io credeva necessario di fare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Io non potrei lasciare senza una risposta il discorso dell'onorevole Bonghi.

La Camera comprenderà facilmente quanto sono per dire.

Gli insegnamenti di lor natura sperimentali che si danno nelle nostre Università e nei nostri Istituti superiori si danno oggi a spesa del Governo, dopo la legge a spesa delle Università. Gli allievi sono quindi ammaestrati e lo Stato paga l'insegnamento. Ma se ci fossero studenti che, oltre l'insegnamento che ricevono dai loro professori, e che lo Stato paga, volessero intervenire nei laboratori, lavorare da se stessi, consumare reagenti, utensili ecc., per lo scopo di uno studio speciale perchè lo Stato dovrebbe pagar esso e non piuttosto lo studente che per tal modo accresce le sue cognizioni?

È forse obbligatoria questa tassa? No. È ingiusta? Nemmeno. Dunque di che si lamenta l'onorevole Bonghi? Io veramente non lo capisco; ma la Camera capirà perchè egli ad ogni articolo prende più volte a parlare.

**Bonghi.** Chiedo di parlare.

*Una voce.* E due.

*Un'altra voce.* E tre.

**Presidente.** Che tre e che due? Li prego di lasciar fare a me il presidente. *(ilarità)*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** L'onorevole ministro non ha risposto a tono alle osservazioni da me fatte all'articolo in discussione. L'articolo dice: "Le tasse d'iscrizione dovute per esercizi pratici nei laboratori degli Istituti, saranno determinate dalle Facoltà e dagli Istituti a cui i laboratori appartengono." Dunque codeste tasse d'iscrizione non sono libere, non sono facoltative agli studenti, non corrispondono allo sciupio e alle rotture che gli studenti possano fare nei laboratori, ma corrispondono ad un elemento di studio oggi scientificamente necessario, che cioè alcuni insegnamenti sieno accompagnati da esercizi pratici.

Tanto è vero che abbiamo già spesa una somma assai ragguardevole, quantunque tutt'altro che sufficiente per impiantare laboratori abbastanza larghi, nei quali fosse possibile di fare questi esperimenti.

Infatti, se qualcuno di voi, ad esempio, visi-

terà il laboratorio del professore Canizzaro, troverà una quantità di tavoli assegnati agli studenti, dei quali ciascuno deve, in un tale giorno stabilito, eseguire degli esperimenti pratici; e gli studenti che ciò non facessero mancherebbero al loro dovere, e non potrebbero profittare abbastanza.

Ora, codeste tasse d'iscrizione oggi non si pagano.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Lo dice lei.

**Presidente.** Prego di non interrompere, dico io. *(ilarità)*

**Bonghi.** Tasse d'iscrizione per gli esercizi pratici non ve ne sono, e non si pagano. Nel regolamento mio soltanto è stato detto ed è rimasto in quello che vige ora, che, "ogni studente o uditor che abbia da prender parte a esercizi pratici nei laboratori o nelle scuole di disegno, deposita annualmente presso la segreteria, nel ricevere il libretto d'iscrizione, una somma determinata, per ciascun anno di corso, dalle Facoltà; quella somma è spesa durante l'anno in favore del giovane, sia per l'acquisto dei materiali a lui occorrenti nei laboratori, sia per le sue quote di concorso nelle altre spese delle esercitazioni pratiche, sia per gli altri guasti, che gli avvenisse di fare nei laboratori." Ma questa disposizione è affatto diversa dalla vostra. Nel modo com'è formulato l'articolo, le tasse che voi prescrivete, non sono partecipazione alla spesa di esercizi pratici che lo studente voglia fare, ma sono tasse d'iscrizione per gli esercizi pratici, che deve fare; cioè a dire, nella stessa maniera che lo studente si iscrive al corso, si iscrive altresì agli esercizi pratici e per codeste iscrizioni che fanno parte integrale del corso medesimo, dovrà pagare una tassa in fuori di quella stabilita nella tabella C e nelle altre tabelle. Le altre tasse le determinate voi in questa legge; perchè non determinate voi anche queste? Notate che sono, lo ripeto, tasse obbligatorie; se non lo fossero, voi non fareste un articolo di legge, poichè non c'è bisogno di una legge per dire che chi rompe un oggetto in un laboratorio è obbligato a pagarlo; e cose simili.

Voi avete bisogno di un articolo di legge, perchè introducete qualche cosa di obbligatorio, una spesa normale d'insegnamento, così come sono normali le altre tasse che voi prescrivete nella legge. Con questo divario però; che queste voi le determinate nella legge stessa; mentre lasciate all'arbitrio delle Facoltà e degli istituti questa tassa di laboratorio che oggi non si paga.

**Baccelli**, ministro dell'istruzione pubblica. Si paga.

**Presidente**. Ma prego di non interrompere.

**Bonghi**. Io dico al ministro che questa così non si paga; mi mostri egli il decreto reale, o la legge che lo prescriva.

**Presidente**. Se vogliono che la legge progredisca, abbiano pazienza e non s'interrompano. Se vogliono invece che la legge non vada avanti, allora s'irritino a vicenda.

**Bonghi**. Imponete una tassa di iscrizione per gli esercizi pratici. Il concetto sarebbe buono! . .

**Baccelli**, ministro dell'istruzione pubblica. Oh! meno male!

**Bonghi**. . . . in ciò solo, che si vuol rendere obbligatorio ai giovani il prender parte agli esercizi pratici. Ma io credo che sia da correggere in due punti il vostro concetto; prima, rispetto all'arbitrio assoluto lasciato alle Facoltà ed agli Istituti di stabilire quelle tasse; poi, rispetto ad una considerazione anche più larga: queste tasse aumentano di molto la spesa d'insegnamento per le Facoltà di medicina e di scienze fisiche e matematiche. Ora io domando: poichè voi avete così notevolmente aumentato il bilancio delle Università, poichè questi insegnamenti pratici sono un accompagnamento necessario dell'insegnamento teoretico, voi non solamente non dovete prescrivere, ma neanche permettere, che questi esercizi pratici diventino una nuova ragione di spese ad alcuni ordini di studenti.

Se quella tassa deve andare a beneficio delle Università, perchè nelle condizioni che voi avete fatte a quelle, o signori, non lasciate a lor carico delle Università la spesa necessaria agli esercizi pratici, anzichè gravarne gli studenti delle Facoltà di medicina e di scienze fisiche e matematiche soprattutto? Io vi chiamava a considerare quali siano le qualità di cittadini, di studenti che frequentano queste due Facoltà, che sarebbero più oppresse dalle vostre disposizioni.

**Baccelli**, ministro dell'istruzione pubblica. Ma che oppresse!

**Bonghi**. Abbiate la pazienza di ascoltare o ve ne persuaderete. Sono due qualità di studenti (una delle quali, quella degli studenti di medicina, già aggravata dalla lunghezza soverchia del corso, e dalla anticipazione che questo corso richiede) che vengono gli uni o gli altri da famiglie non molto agiate; dove è dunque la ragione di aggravarli così?

**Presidente**. Verremo ai voti.

Articolo 29 che diventerà 26.

“ Articolo 29. Le tasse d'iscrizione dovute per gli esercizi pratici nei laboratori dei vari Istituti, saranno determinate dalle Facoltà o dagli Istituti cui i laboratori appartengono. ”

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.  
(È approvato.)

Articolo 30 che diventa 27.

“ Saranno versate nella cassa del Tesoro le tasse per gli esami di Stato.

“ Le tasse d'immatricolazione saranno devolute a favore dell'Università od Istituto, e divise negli anni per i quali dura il corso.

“ Le tasse d'iscrizione ai corsi orali ed agli esercizi pratici e clinici andranno a favore dei relativi insegnanti. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Umana.

**Umana**. L'onorevole ministro, a proposito di queste tasse d'iscrizione per gli esercizi pratici nei laboratori e nelle cliniche, diceva testè essere queste tasse stabilite in corrispettivo di quanto si consuma per le esercitazioni, ed in compenso della spesa che incontra l'Istituto per l'educazione pratica degli scolari.

Ora, se le cose sono realmente così, trovo giusto che l'ammontare della tassa sia stabilito come dice l'articolo 29 dalle Facoltà o dagli Istituti “ cui i laboratori appartengono ” perchè la Facoltà sola può conoscere quale maggior somma debba spendere a seconda della portata dei propri Istituti.

Però non posso comprendere la disposizione dell'articolo 30, per cui questa tassa d'iscrizione agli esercizi pratici e clinici viene devoluta a favore degli insegnanti.

Se la tassa è devoluta ai professori per l'opera che prestano, essendo questa uguale in tutte le Università, dovrebbe essere stabilita e determinata in una tabella analoga alla tabella C proposta in questa legge. Se invece la tassa di iscrizione in discorso è il corrispettivo di quanto si consuma dal laboratorio, allora dovrebbe andare, ed è quanto io propongo, in aumento della dotazione degli Istituti.

Laonde, o la tassa è retribuzione dell'istruzione pratica che impartisce il professore, e dovrebbe essere regolata con una tabella speciale; oppure è il corrispettivo della maggiore spesa che incontra l'Istituto sulla propria dotazione, ed allora deve senza dubbio andare in aumento della dotazione dell'Istituto medesimo.

Trovo giusto che gli studenti paghino quanto

consumano nelle loro esercitazioni; ma lo paghino allo stabilimento che fornisce i mezzi non al professore il quale per le sue lezioni ha già percepito la tassa di iscrizione giusta la tabella C, dianzi votata.

Prima però di fare una proposta esplicita, aspetterò di udire il parere dell'onorevole ministro e quello della Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** A me pare che l'onorevole Umana abbia perfettamente ragione. In questo articolo forse, se mi permette la Commissione di dirlo, la dicitura non è troppo felice, ma il concetto è esatto.

**Berio, relatore.** È la stessa dizione del progetto ministeriale.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** È la stessa? Allora tanto meglio; ricade la colpa anche su me. Si deve pagare una tassa d'iscrizione ai singoli professori, ma ci sono professori il cui insegnamento è orale; altri il cui insegnamento è pratico, clinico, sperimentale; la tassa si paga agli uni ed agli altri.

Non è dunque questa di cui si ragiona una tassa per singolari esercizi. Bisogna badar bene. Io non potevo dubitare che l'onorevole Umana non consentisse meco, che coloro i quali vogliono nei laboratori singoli far lavori propri, ed al fine di accrescere la propria istruzione, paghino una tassa per reintegrare in qualche modo il consumo degli istrumenti, dei reagenti, degli animali, della suppellettile ecc.

Ma per questi lavori che essi fanno, non pagheranno mica una tassa al professore. Pagheranno invece la tassa d'iscrizione ai loro corsi pratici come si paga quella per i corsi teorici. Ecco in qual guisa deve intendersi l'articolo; e se la dicitura non è esatta, correggiamola affinché non nasca dubbio che questa tassa d'iscrizione si paga al professore che dà il corso sperimentale.

Mi pare che questa spiegazione possa soddisfare l'onorevole Umana.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** La legge ha parole distinte per ciascuna forma di tassa: essa chiama tassa di immatricolazione, come si, è chiamata sempre, quella che lo studente paga inscrivendosi nel registro delle Università; chiama tassa d'esame quella che è dovuta per l'esame, e chiama tassa d'iscrizione quella che è dovuta al professore. Questa è la terminologia della legge.

Ora, nell'articolo 29 voi avete deliberato le tasse d'iscrizione dovute per gli esercizi pratici nei laboratori, e queste tasse, se non deliberate altrimenti in questo articolo, sono precisamente tasse pagate al professore; e di fatti nell'articolo 30 dite che le tasse d'iscrizione ai corsi orali e agli esercizi pratici e clinici andranno a favore dei relativi insegnanti. Così le obiezioni fatte da me all'articolo precedente diventano anche più chiare e stringenti.

Dunque il sistema della vostra legge è questo: le Facoltà e gli Istituti determinano le tasse che devono essere pagate per gli esercizi pratici nei laboratori; codeste tasse sono, come l'articolo 28 dichiara, tasse d'iscrizione; l'art. 29 dice che le tasse di iscrizione vanno a beneficio dei professori; quindi voi avete già deliberato nell'articolo 28 che le tasse per gli esercizi pratici debbono andare a beneficio dei professori. Talchè, dietro questo ragionamento, il quale si fonda sulle parole della legge stessa, le tasse di iscrizione, delle quali si parla all'articolo 28, non sarebbero punto tasse dovute dallo studente per ragione dell'uso che esso faccia delle suppellettili dei laboratori; ma sarebbero tasse dovute dallo studente al professore per ragione della maggior fatica, del maggior tempo che prende un insegnamento sperimentale; appunto al contrario di quello che il ministro ha detto.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Ma no!  
**Bonghi.** Ma sì. Questa è la logica delle vostre parole. Poichè, quando voi nell'articolo 29 chiamate tassa d'iscrizione la tassa dovuta per gli esperimenti, e poi nell'articolo seguente dite che le tasse d'iscrizione sono pagate a favore dei professori, è evidente che voi avete concepito le tasse d'iscrizione dovute dallo studente, non per ragione dell'uso della suppellettile, ma per ragione del tempo maggiore impiegato dal professore.

Se non è così, vedremo gli emendamenti che proporrete a quest'articolo; e allora noi giudicheremo quale sarà il sistema che voi intendete adottare.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Domando di parlare.

**Bonghi.** Ma qualunque sia la proposta, occorre pur dire qualche cosa. Ma a quest'ora...

**Presidente.** Proseguia, onorevole Bonghi.

**Bonghi.** Sono proprio ammalato.

**Presidente.** Mancano dieci minuti alle 7.

**Bonghi.** Cinque soltanto, non dieci. E poi...

**Presidente.** Insomma, io domanderò alla Camera che si deroghi anche alla consuetudine di interrompere i discorsi con pretesto di malattia,

perchè è divenuto abituale di ammalarsi quando si è alla fine della seduta.

Io capisco che abbia ogni deputato il diritto di svolgere le sue opinioni, e di essere ascoltato; ma capisco anche che la longanimità ha un limite. *Bene*).

**Bonghi.** Io credo che la longanimità avrebbe un limite, la prima volta che io ripetessi di nuovo le stesse cose, o la quistione a dibattere fosse una già dibattuta.

**Presidente.** Ho notato tante volte che Ella è uscito dall'argomento.

**Bonghi.** Non me ne sono mai accorto. *(Si ride)*

**Presidente.** Nelle sedute passate più volte l'ho avvertito. Del resto su questo argomento non faccio molti ragionamenti; se Ella vuole interrompere il suo discorso, io interrogherò la Camera.

*Voci.* No, avanti.

**Bonghi.** Però, quella tassa d'iscrizione dovuta per gli esercizi pratici, tassa che, secondo la formula attuale degli articoli, s'intende in un modo, e secondo la formula che ci si presenterà si dovrà forse intendere in un altro, si solleva una quistione assai larga. Io la toccherò soltanto.

Difatti, secondo questo articolo del disegno di legge, sono versate nelle casse del tesoro le tasse per gli esami di Stato, sono versate nelle casse delle Università le tasse d'immatricolazioni, ma sono devolute ai professori le tasse d'iscrizione.

Rispetto alle tasse d'immatricolazione io ho fatto già alcune considerazioni, e non le ripeterò. Ma io vi prego, o signori, di fermare un momento la vostra attenzione sopra un principio che ritorna nella nostra legislazione universitaria dopo esserne stato cacciato.

E questo principio è che le tasse d'iscrizione vadano non più a beneficio dell'erario, non più a beneficio dei soli docenti privati per quei corsi che gli studenti volessero fare presso di loro, ma anche a beneficio dei professori ufficiali. Questo principio era ammesso nella legge del 1859, ma dopo due anni, e per effetto della ripugnanza di tutti i professori ufficiali di allora (quantunque questo principio riuscisse loro molto favorevole), la disposizione fu revocata.

Io ho combattuto molto allora la revoca di quella disposizione; ma, ciò nonostante, la Camera condannò me, condannò la legge del 1859, e il Matteucci (del quale, del resto, io non apprezzava molto l'indirizzo che dava all'istruzione pubblica) vinse nella Camera in quella maniera che voi conoscete, vale a dire a forza di concessioni di ogni sorta, e fece approvare la legge che aveva proposta; da allora in poi le tasse di iscriz-

zione, per la parte che spettava ai professori ufficiali, furono incamerate allo Stato, ed i professori ufficiali ebbero accresciuto lo stipendio da lire 3,500 a lire 5,000 nelle Università primarie, ed in una stessa proporzione nelle Università secondarie.

Con questo articolo noi torniamo a quel principio. Io, dalla grande opposizione che i professori più illustri hanno fatto al principio medesimo in tutte le Università dello Stato, devo concludere che la loro opposizione non sarà oggi minore di quello che fu in allora. Io penso davvero che al professore italiano ripugni di essere rispetto agli studenti, nella posizione di stipendiato da essi; e credo che passeranno forse molti anni prima che vi si abitui. Ad ogni modo, noi vogliamo oggi spogliare lo Stato di questo provento e concederlo alle persone degl'insegnanti; sia pure.

Ma questo principio che nel 1862 mi pareva così sciolto da obiezioni, così benefico, eccita oggi e da gran tempo nel mio spirito parecchie obiezioni, e le eccita perchè ho visto anche parecchi professori tedeschi schierarglisi contro. Persino nel Parlamento austriaco, alcuni anni fa, fu proposto che il sistema delle tasse d'iscrizione pagate al professore (*Collegiengelder*) fosse abolito. Ma la proposta non fu accolta, nonostante che fosse fatta da uomini di molto valore. Ciò prova che anche in Germania le opinioni oggi non sono concordi; e forse il sistema, che ci si propone di adottare, non è in quel fiore e non ha quel concetto che c'immaginiamo.

È un fatto però che questa tassa d'iscrizione pagata ai professori, non s'accorda molto colle vecchie nostre abitudini, ed è atta a generare nello spirito degli studenti quelle relazioni e disposizioni d'animo meno gentili e rispettose di quello che altrimenti suole essere.

Il professore che sta davanti allo studente soltanto quale incaricato di un ufficio pubblico per conto dello Stato, sente in sè, rispetto allo studente, maggiore dignità, maggiore autorità di quella che possa sentire il professore al quale lo studente paghi il prezzo del suo lavoro misurato, per così dire, ad ora.

Voi ora volete introdurre nelle nostre Università codesto sistema, e io dubito che risentirete le obiezioni e i disgusti che già sollevò venti anni or sono, anche perchè voi lo introducete senza mitigazione alcuna.

Quale sarà l'effetto di questo principio? Voi creerete una grandissima diversità di compenso fra i professori di una Università e i professori

di un'altra; diversità di compenso che in nessuna maniera sarà proporzionata al valore delle Università stesse.

Voi potete avere delle Università le quali producono, rispetto all'insegnamento, i maggiori frutti, ma nelle quali, per ciò solo che gli studenti sono minori di numero, il compenso dei professori sarà minore che in un'altra Università, pel solo fatto che gli studenti sono in questa in maggiore numero.

Nè bisogna aspettarsi che queste differenze scompaiano, per essere gli studenti attratti da una Università all'altra. Chiunque ha esaminato le ragioni della frequenza nelle Università, sa bene che queste ragioni sono soprattutto economiche; e perchè il maggiore o minor valore di un'Università possa influire sul numero degli scolari che la frequentano, dovranno passare ancora dei secoli, se pure succederà mai.

Gli studenti della provincia di Palermo e delle circostanti o di Messina o di Napoli accorreranno sempre all'Università di Palermo; gli studenti delle provincie occidentali della Sicilia, accorreranno sempre a quella di Catania, e così via via. Oggi, è vero che avete distratto un piccolo numero di studenti dall'Università di Napoli a quella di Roma. Ma è ciò avvenuto perchè i professori della Università di Roma valgono più dei professori della Università di Napoli? Non lo pensate neanche.

Succede perchè avete fatto delle strade ferrate, le quali rendono più facile agli studenti della costa adriatica di venire a risiedere a Roma, anzichè a Napoli.

Sono dunque ragioni economiche, son ragioni di facilità di trasporto, di facilità di spese, le quali, oggi e per moltissimo tempo ancora, determineranno la frequenza degli studenti nelle Università. E poichè non vi è nessuna speranza, per molti secoli almeno, credo io, che la frequenza di una Università dipenda da altre ragioni, credete voi utile alla buona composizione, alla buona disposizione di questo corpo insegnante creare questa differenza di compenso professori?

Nella Università napoletana il professore di medicina, di una Facoltà che è tripla, quadrupla, quintupla di quella di Roma, avrà, poniamo, da 15 a 20,000 lire di compenso dagli studenti; mentre il professore di egual valore, che sta qui nella Università di Roma, avrà un compenso, di gran lunga minore. Adunque codesto compenso la cui sproporzione sarebbe utile se derivasse dal valore rispettivo dell'istituto rispetto all'insegna-

mento, derivando da tutt'altra ragione, sarà invece di danno.

Ma non basta ciò. Ne risulterà un'altra, ed è la differenza di compenso tra i professori di una stessa Università. A questo verrete, o signori, se voi non temperate in qualche maniera la prescrizione della legge. Nella stessa Università i professori di medicina e di diritto vedranno aumentato grandemente il loro compenso; i professori di scienze e di lettere sentiranno appena il beneficio. E che cosa determinerà questa seconda sproporzione?

Forse il valore rispettivo dei professori di queste diverse Facoltà? Niente affatto; anche questa seconda differenza sarà determinata da questo, che alle Facoltà di medicina e di diritto, per necessità di professione e di vita, occorre un numero di studenti molto maggiore che a quelle di scienze e di lettere.

Voi dunque create due sproporzioni delle quali dovete dar ragione al Corpo insegnante; due sproporzioni che, se voi non riparate in qualche maniera, danneggeranno, invece di aiutare, gli insegnamenti più prettamente scientifici delle Università, con vantaggio degli insegnamenti professionali.

Dovrei pur dire, o signori, quali mi sembrano i rimedi a queste due sproporzioni; ma io prego il presidente di accordarmi cinque minuti di riposo, o di rimandare la discussione a domani. *(Si ride)*

**Presidente.** Rimanderemo dunque la discussione a domani, poichè le sette sono passate. Ripeto però che domani, al tocco, si comincerà la seduta colla chiama, e che il nome degli assenti sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

#### Discussione sull'ordine del giorno.

**Sanguinetti.** Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

**Presidente.** L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

**Sanguinetti.** Quando io feci la proposta che, dopo la legge che concerne l'istruzione superiore, venisse scritto nell'ordine del giorno il disegno di legge concernente disposizioni intorno alla vendita minuta delle bevande nei comuni chiusi, non prevedeva che l'eloquenza dell'onorevole Bonghi fosse, come si è dimostrata, inesauribile come la bontà divina. E per quanto importante sia, come lo è certamente, il disegno di legge che si sta discutendo, pure io ricordo che una classe di cittadini attende che si discuta quella piccola leggina sulla quale la Commissione è completamente d'accordo col Ministero, e che quindi non porterà discussione.

In conseguenza io prego la Camera di stabilire per la discussione di quel disegno di legge una seduta mattutina, nel giorno di lunedì prossimo.

**Depretis, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Depretis, presidente del Consiglio.** Io, pur consentendo di discutere in una seduta mattutina la legge cui ha accennato l'onorevole Sanguinetti, desidererei però che non fosse così prossima questa seduta, poichè il Ministero ha bisogno ancora di prendere qualche concerto appunto intorno a quel disegno di legge.

**Sanguinetti.** Stabiliamo una seduta per mercoledì.

**Presidente.** La seduta mattutina di ciascun mercoledì è già stata accaparrata per le petizioni.

**Sanguinetti.** Allora venerdì della prossima settimana.

**Presidente.** Sta bene. Pongo a partito la proposta dell'onorevole Sanguinetti, che cioè la Camera voglia deliberare una seduta mattutina per ve-

nerdi della settimana prossima, al fine di discutere il disegno di legge da lui accennato.

*(La proposta dell'onorevole Sanguinetti è approvata.)*

Domani seduta al tocco.

La seduta è levata alle ore 7 e 10 minuti.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1° Svolgimento di una interrogazione del deputato Frola al ministro di Grazia e Giustizia.

2° Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno. (26)

3° Stato degli impiegati civili. (68)

4° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

5° Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83)

---

Prof. AVV. LUIGI RAVANI  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1884 — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).